

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA



PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 14 maggio 1988

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 05081

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 18 dicembre 1987, n. 105.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 18 agosto 1986, n. 51 e integrazione del programma triennale 1987/89 (FRIO).
Pag. 3

LEGGE REGIONALE 22 dicembre 1987, n. 106.

Applicazione nella Valle d'Aosta del regolamento CEE n. 1401 del Consiglio del 6 maggio 1986 che costituisce un'azione comune per il miglioramento dell'agricoltura in alcune zone svantaggiate.
Pag. 5

LEGGE REGIONALE 22 dicembre 1987, n. 107.

Rifinanziamento per l'anno 1987 della legge regionale 24 agosto 1982, n. 43, concernente l'adesione della Regione al consorzio garanzia fidi tra gli agricoltori della Valle d'Aosta . . . Pag. 5

LEGGE REGIONALE 22 dicembre 1987, n. 108.

Norme per il recupero dei materiali inerti naturali ai fini delle opere pubbliche e per il riassetto delle escavazioni abbandonate
Pag. 5

LEGGE REGIONALE 22 dicembre 1987, n. 109.

Interventi nel settore degli impianti di risalita. Rifinanziamento della spesa per l'applicazione delle leggi regionali 3 agosto 1971, n. 10, e 15 luglio 1985, n. 46. Pag. 6

LEGGE REGIONALE 22 dicembre 1987, n. 110.

Autorizzazione di maggiore spesa per l'applicazione dell'art. 2, lettere b) e c), della legge regionale 7 agosto 1986, n. 45, concernente interventi per la realizzazione di infrastrutture ricreativo-sportive Pag. 7

LEGGE REGIONALE 28 dicembre 1987, n. 111.

Rifinanziamento per l'anno 1987 dell'art. 11 della legge regionale 11 aprile 1984, n. 6, recante finanziamento di opere pubbliche nell'interesse di enti locali. Pag. 7

LEGGE REGIONALE 28 dicembre 1987, n. 112.

Concessione di un contributo all'E.N.E.L. per il collegamento della centrale idroelettrica di Issime alla rete E.N.E.L.
Pag. 7

REGIONE VENETO

LEGGE REGIONALE 25 gennaio 1988, n. 3.

Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 1988). Pag. 8

LEGGE REGIONALE 25 gennaio 1988, n. 4.

Bilancio di previsione per l'anno finanziario 1988 e bilancio pluriennale per il triennio 1988-1990. Pag. 8

LEGGE REGIONALE 26 gennaio 1988, n. 5.

Modificazioni alle leggi regionali 5 settembre 1984, n. 48, art. 12, 2 aprile 1985, n. 30, art. 15, 28 gennaio 1986, n. 5, articoli 6 e 7, nonché alla legge regionale 5 marzo 1985, n. 24, art. 11 e successive modificazioni relativamente alla concessione di contributi per la redazione di strumenti urbanistici.
Pag. 8

LEGGE REGIONALE 26 gennaio 1988, n. 6.

Interventi regionali per l'adeguamento strutturale e funzionale alle norme di sicurezza delle sale cinematografiche e teatrali. Pag. 8

LEGGE REGIONALE 26 gennaio 1988, n. 7.

Modifiche e integrazioni dell'art. 48 della legge regionale 5 settembre 1984 n. 50, e disposizioni transitorie. Pag. 9

LEGGE REGIONALE 26 gennaio 1988, n. 8.

Modifiche e integrazioni alle leggi regionali 26 novembre 1973, n. 25, e 19 novembre 1974, n. 57, concernenti l'organizzazione amministrativa della Regione, e successive modifiche e integrazioni. Pag. 10

LEGGE REGIONALE 26 gennaio 1988, n. 9.

Approvazione dei rendiconti relativi all'anno 1986 degli enti dipendenti dalla Regione. Pag. 14

LEGGE REGIONALE 26 gennaio 1988, n. 10.

Interventi a favore delle popolazioni colpite da calamità naturali. Pag. 15

REGIONE SICILIA

LEGGE 12 febbraio 1988, n. 2.

Norme per l'accelerazione delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale. Pag. 15

REGIONE CALABRIA

LEGGE REGIONALE 24 febbraio 1988, n. 2.

Interventi per l'accesso dei giovani nel mondo del lavoro e lo sviluppo dell'occupazione. Pag. 18

REGIONE SARDEGNA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 dicembre 1987, n. 148.

Abrogazione del regolamento emanato con decreto del presidente della giunta n. 162 del 13 novembre 1986, recante: «Disciplina della pesca a strascico». Pag. 21

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 dicembre 1987, n. 149.

Modifica al decreto del presidente della giunta regionale 31 ottobre 1986, n. 139, recante «Norme per la pubblicazione del Bollettino ufficiale della Regione». Pag. 22

REGIONE TRENTO-ALTO ADIGE

Provincia di Trento

LEGGE PROVINCIALE 19 gennaio 1988, n. 3.

Aggiornamento del programma di sviluppo provinciale per il triennio 1988-1990. Pag. 22

LEGGE PROVINCIALE 19 gennaio 1988, n. 4.

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della provincia autonoma di Trento (legge finanziaria). Pag. 22

LEGGE PROVINCIALE 19 gennaio 1988, n. 5.

Bilancio di previsione della provincia autonoma di Trento per l'esercizio finanziario 1988 e bilancio pluriennale 1988-1990. Pag. 26

Provincia di Bolzano

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 26 novembre 1987, n. 23.

Regolamento d'esecuzione all'art. 33, lettera b) della legge regionale 20 agosto 1954, n. 24, per la parte concernente l'indennità da corrispondersi ai vigili del fuoco, nel caso di infortuni avvenuti in servizio o per causa di servizio, o di malattie contratte nell'adempimento del servizio. Pag. 26

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 21 dicembre 1987, n. 26.

Fissazione della quota base per il minimo vitale e delle quote per l'assistenza per la continuità della vita familiare e della casa con decorrenza 1° gennaio 1988. Pag. 30

REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 18 dicembre 1987, n. 105.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 18 agosto 1986, n. 51 e integrazione del programma triennale 1987/89 (FRIO).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Valle d'Aosta n. 2 del 21 gennaio 1988)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI
ALLA LEGGE REGIONALE 18 AGOSTO 1986, N. 51

Art. 1.

1. Il primo comma, lettera c), art. 1 della legge regionale 18 agosto 1986, n. 51 è così modificato:

«c) costruzione o adeguamento di strade, acquedotti, reti fognarie interne, collettori fognanti, impianti di depurazione, cimiteri, edifici scolastici di rilevante interesse locale nonché case municipali».

Art. 2.

1. Il primo comma dell'art. 2 della legge regionale 18 agosto 1986, n. 51, è sostituito dal seguente:

«1. Le richieste di intervento, di cui all'art. 1, terzo comma, debbono pervenire alla Regione entro il 31 ottobre dell'anno immediatamente precedente l'inizio del triennio di programma».

Art. 3.

1. Il settimo comma dell'art. 5 della legge regionale 18 agosto 1986, n. 51 è sostituito dal seguente:

«7. I servizi regionali indicati al primo comma del presente articolo possono avvalersi di ditte specializzate:

a) per la realizzazione della segnaletica dei sentieri di cui all'art. 1, primo comma, lettera a) non inclusi nell'elenco di cui all'art. 2 della legge regionale 22 aprile 1986, n. 16;

b) per la realizzazione degli interventi di cui all'art. 1, primo comma, lettera b), nel qual caso le ditte interessate devono concordare con la Regione le quantità di personale da impiegare nelle unità operative, impegnandosi ad assumere, per fini di cui al quarto comma, lettera b), personale non qualificato in misura non inferiore al 40% di quello qualificato».

Art. 4.

1. Dopo l'art. 4 della legge regionale 18 agosto 1986, n. 51 è inserito il seguente articolo:

«Art. 4-bis. (Oneri progettuali). — 1. Per i soli interventi inclusi nel programma approvato ai sensi del precedente art. 4, la Giunta regionale provvede a erogare ai soggetti di cui al terzo comma del precedente art. 1 un contributo finanziario, per gli oneri progettuali relativi agli interventi medesimi, da determinarsi applicando alla spesa programmata per la realizzazione dei singoli interventi le percentuali indicate nella tabella allegata che fa parte integrante della presente legge».

TITOLO II

PROGRAMMA INTEGRATIVO DI INTERVENTI FRIO

Art. 5.

1. È autorizzato, per gli esercizi dal 1988 al 1990, lo stanziamento di lire 60 miliardi di cui lire 22 miliardi per l'anno 1988, lire 24 miliardi per l'anno 1989 e lire 14 miliardi per l'anno 1990, per il finanziamento di

un programma integrativo del programma triennale 1987-1989, già approvato ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 18 agosto 1986, n. 51, modificato dall'art. 2 della legge regionale 6 maggio 1987, n. 35. Gli oneri graveranno sul capitolo del bilancio di previsione per l'anno 1988 e successivi corrispondenti al cap. 22890 del bilancio di previsione per l'anno 1987.

Art. 6.

1. Il programma integrativo di cui all'art. 5 è deliberato, ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 18 agosto 1986, n. 51, sulla base delle richieste di intervento pervenute alla Regione in applicazione dell'art. 6, terzo comma, della legge regionale 5 gennaio 1987, n. 1 e non incluse nel programma triennale 1987-1989 per carenza di disponibilità finanziarie.

2. Ai fini della formazione del programma di cui al primo comma sono riconsiderate, con le modalità di cui all'art. 3 della legge regionale 18 agosto 1986, n. 51, anche le richieste di intervento già presentate ed escluse dal programma triennale 1987-1989 per:

a) inosservanza del termine prescritto dall'art. 6, terzo comma, della legge regionale 5 gennaio 1987, n. 1;

b) non rispondenza ai requisiti di cui all'art. 2 della legge regionale 18 agosto 1986, n. 51,

c) carenze progettuali di non rilevante importanza.

3. Le richieste di cui al secondo comma, già escluse per i motivi indicati alle lettere b) e c) del comma medesimo, sono riconsiderate soltanto se i soggetti richiedenti provvedono, entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge, a produrre la documentazione comprovante il rispetto dei requisiti formali previsti dalla legge regionale 18 agosto 1986, n. 51 e l'eliminazione delle carenze progettuali accertate dal nucleo di valutazione di cui all'art. 3 della stessa legge.

TITOLO III

NORME TRANSITORIE E FINANZIARIE

Art. 7.

1. Per il completamento o la realizzazione delle opere relative a progetti concernenti la costruzione di collettori fognanti e impianti di depurazione per i quali sono stati richiesti alla Regione, alla data del 31 marzo 1988, il finanziamento o la realizzazione ai sensi della legge regionale 6 agosto 1985, n. 61, si applicano le procedure previste dalla legge medesima.

2. La determinazione delle autorizzazioni di spesa per la realizzazione degli interventi di cui al primo comma del presente articolo è demandata alla legge finanziaria di cui all'art. 19 della legge regionale 7 dicembre 1979, n. 68.

Art. 8.

1. Per l'applicazione dell'art. 4 della presente legge è autorizzata la spesa di lire 2000 milioni per l'anno 1987, relativamente ai contributi da liquidarsi per i progetti inclusi nei programmi già approvati alla data di entrata in vigore della presente legge, e la spesa di lire 2400 milioni per l'anno 1988 relativamente ai contributi da liquidarsi per i progetti che saranno inclusi nel programma integrativo di cui all'art. 5.

2. I relativi oneri graveranno sul capitolo di nuova istituzione n. 22892 del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1987 e sui corrispondenti capitoli dei futuri bilanci.

3. Alla determinazione degli oneri derivanti dall'applicazione dell'art. 4 della presente legge per gli anni successivi al 1988 si provvede con la legge finanziaria di cui all'art. 19 della legge regionale 7 dicembre 1979, n. 68.

Art. 9.

1. Alla copertura dell'onere di cui all'art. 5 della presente legge si provvede per gli esercizi 1988 e 1989 mediante utilizzo per complessive lire 46 miliardi delle risorse disponibili relative al programma 3.2 (altri oneri non ripartibili) del bilancio pluriennale 1987-1989. Per l'esercizio 1990 all'iscrizione degli oneri si provvederà con la legge di approvazione del relativo bilancio di previsione.

2. Alla copertura dell'onere di cui all'art. 8 della presente legge si provvede:

per l'anno 1987 mediante riduzione di lire 2000 milioni dello stanziamento iscritto al cap. 50150 «Fondo globale per il finanziamento di spese per ulteriori programmi di sviluppo (spese di investimento)» a valere sui seguenti accantonamenti previsti nell'allegato 8 del bilancio di previsione per l'anno stesso: per lire 500 milioni alla voce «Interventi per la costruzione della sede di uffici finanziari dello Stato», che è così completamente utilizzata; per lire 500 milioni alla voce «Interventi per opere edilizie nei centri storici», che è così completamente utilizzata; per lire 200 milioni alla voce «Interventi straordinari per lo sviluppo ed ammodernamento del sistema economico e produttivo», che è così completamente utilizzata; per lire 600 milioni alla voce «Esperimento pilota per la realizzazione di centrale idroelettrica», per la quale resta disponibile la minor somma di L. 10.600.000; per lire 200 milioni alla voce «Attuazione di un piano straordinario di edilizia ospedaliera», per la quale resta disponibile la minor somma di L. 800.000.000;

per l'anno 1988 mediante utilizzo per lire 2400 milioni delle risorse disponibili iscritte nel programma 3.2 «Altri oneri non ripartibili» del bilancio pluriennale della Regione per gli anni 1987-1989.

Art. 10.

1. Al bilancio di previsione della Regione per l'anno 1987 sono apportate le seguenti variazioni:

(Omissis).

TITOLO IV

DICHIARAZIONE DI URGENZA

Art. 11.

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'art. 31 dello Statuto Speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, addì 18 dicembre 1987

ROLLANDIN

TABELLA ALLEGATA

Valori percentuali da applicare per la determinazione dei contributi finanziari per gli oneri progettuali (art. 4-bis).

Importi opere (milioni di lire)	TIPOLOGIE DI OPERE				
	Sentieri	Recupero fabbricati	Strade	Acque- dotti fognature	Edifici
fino a	0,7	1,08	4,63	3,84	5,35
da 501 a 1000	0,6	0,96	4,00	3,24	4,49
da 1001 a 2000. . . .	0,52	0,84	3,41	2,81	3,90
da 2001 a 3000. . . .	0,46	0,72	3,01	2,53	3,52
da 3001 a 4000. . . .	0,43	0,66	2,98	2,38	3,31
oltre 4000	0,40	0,60	2,76	2,16	3,00

88R0238

LEGGE REGIONALE 22 dicembre 1987, n. 106.

Applicazione nella Valle d'Aosta del regolamento CEE n. 1401 del Consiglio del 6 maggio 1986 che costituisce un'azione comune per il miglioramento dell'agricoltura in alcune zone svantaggiate.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Valle d'Aosta n. 2 del 21 gennaio 1988)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. La presente legge regionale applica in Valle d'Aosta il regime di aiuti comunitari previsti dal regolamento 1401/86 del 6 maggio 1986 del consiglio delle Comunità europee che istituisce un'azione comune per il miglioramento dell'agricoltura in alcune zone svantaggiate dell'Italia settentrionale.

Art. 2.

1. Gli interventi previsti, secondo un programma che sarà approvato dalla commissione delle Comunità Economiche Europee, riguardano i seguenti settori:

miglioramento dell'infrastruttura rurale con particolare riguardo alla elettrificazione rurale, agli acquedotti rurali e alla viabilità rurale nelle zone di particolare interesse agricolo;

l'imboschimento, il miglioramento delle foreste, comprese altre misure complementari quali opere di sterro, interventi sulla stabilità del suolo, protezione contro il fuoco;

ricomposizione fondiaria;

lotta contro l'erosione;

miglioramento, purché inserito nel quadro di un'azione collettiva, delle superfici agricole di proprietà privata con particolare riguardo al drenaggio ed altre misure di miglioramento del suolo;

miglioramento o creazione di infrastrutture collettive, che favoriscano l'agriturismo, nei comprensori che dipendono essenzialmente dall'agricoltura e che hanno un buon potenziale turistico.

Art. 3.

1. Le modalità e le norme degli interventi dovranno, in ogni caso, essere conformi a quanto previsto dal regolamento CEE 1401/86 del 6 maggio 1986 e alle leggi in vigore della regione Valle d'Aosta in materia di agricoltura e forestazione.

Art. 4.

1. Per l'applicazione della seguente legge è autorizzata nell'anno 1987 la spesa di L. 2.046.000.000, che graverà sul cap. 34950 che si istituisce nella parte Spesa del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio in corso.

2. Alla copertura dell'onere di cui al comma precedente si provvede:

quanto a L. 1.246.000.000, mediante iscrizione dell'assegnazione prevista dall'art. 5 della legge 8 novembre 1986, n. 752, per gli interventi previsti dal regolamento CEE n. 1401/86 in materia di azioni strutturali; detta assegnazione sarà introitata nel cap. 05875 che si istituisce nella parte Entrata del bilancio di previsione per l'anno in corso;

quanto a L. 800.000.000, mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al cap. 50150 «Fondo globale per il finanziamento di spese per ulteriori programmi di sviluppo (spese di investimento)» a valere sull'apposito accantonamento previsto nell'allegato 8 del bilancio di previsione per l'anno 1987.

1. Al bilancio di previsione della Regione per l'anno 1987 sono apportate le seguenti variazioni:

(Omissis).

Art. 6.

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'art. 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, addì 22 dicembre 1987

ROLLANDIN

88R0239

LEGGE REGIONALE 22 dicembre 1987, n. 107.

Rifinanziamento per l'anno 1987 della legge regionale 24 agosto 1982, n. 43, concernente l'adesione della Regione al consorzio garanzia fidi tra gli agricoltori della Valle d'Aosta.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Valle d'Aosta n. 2 del 21 gennaio 1988)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. La giunta regionale è autorizzata a concedere al consorzio garanzia fidi tra gli agricoltori della Valle d'Aosta, al quale aderisce ai sensi della legge regionale 24 agosto 1982, n. 43, un ulteriore contributo di lire 384 milioni. Tale somma è destinata, per lire 134 milioni, ad integrare il contributo relativo all'anno 1986 e per lire 250 milioni ai finanziamenti relativi all'anno 1987.

2. Il contributo è destinato all'abbattimento del tasso di interesse ai sensi del primo comma dell'art. 4 della legge regionale 24 agosto 1982, n. 43, e le somme non utilizzate nell'anno di competenza sono utilizzabili nell'esercizio successivo.

3. Il contributo è condizionato al versamento della quota annuale di iscrizione degli aderenti al consorzio.

Art. 2.

1. L'amministrazione regionale si riserva di effettuare, in qualsiasi momento, controlli sulla destinazione dei crediti accordati, ai sensi della presente legge, dagli istituti di credito alle imprese agricole aderenti al consorzio.

Art. 3.

1. L'onere di lire 384 milioni a carico della Regione per l'applicazione della presente legge graverà sul cap. 31405 della parte spesa del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1987.

2. Alla copertura dell'onere di cui al precedente comma si provvede mediante riduzione di L. 384.000.000 dello stanziamento iscritto al cap. 32650 del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1987, legge regionale 5 gennaio 1987, n. 2.

Art. 4.

1. Al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1987 sono apportate le seguenti variazioni:

(Omissis).

Art. 5.

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'art. 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, addì 22 dicembre 1987

ROLLANDIN

88R0240

LEGGE REGIONALE 22 dicembre 1987, n. 108.

Norme per il recupero dei materiali inerti naturali ai fini delle opere pubbliche e per il riassetto delle escavazioni abbandonate.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Valle d'Aosta n. 2 del 21 gennaio 1988)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Individuazione di aree estrattive per la realizzazione di opere pubbliche

1. Per sopperire alle esigenze connesse alla realizzazione delle opere od interventi di competenza dello Stato, della Regione, dei comuni e di ogni altro ente pubblico anche economico e per contemperare tali esigenze con quelle di tutela del territorio, la Regione determina biennialmente i quantitativi e le qualità di materiali inerti naturali e degli altri materiali utilizzabili direttamente per le opere e per gli interventi sopra indicati.

2. La Regione, sentiti i comuni interessati, individua nel proprio territorio le zone ove insistono i giacimenti dei materiali sopra indicati ivi comprese le aree di ampliamento possibile: sulle zone estrattive che saranno determinate, l'attività di coltivazione di cava può proseguire od iniziare anche se in contrasto con eventuale diversa destinazione prevista dagli strumenti urbanistici e le opere e gli impianti fissi a servizio della coltivazione sono considerati di pubblico interesse.

3. La Regione, inoltre, anche su segnalazione di privati, individua nel proprio territorio le zone indiziate di possibili giacimenti dei materiali di cui sopra e conseguentemente stabilisce per tali zone la destinazione estrattiva, tenuto conto dell'uso attuale del suolo, delle caratteristiche morfologiche delle zone e del loro riutilizzo finale: tale previsione di destinazione estrattiva delle zone indiziate sostituisce le eventuali diverse previsioni di destinazione contenute negli strumenti urbanistici.

4. Al riguardo la Regione stabilisce specifica normativa tecnica in ordine alla coltivazione ed al successivo recupero ambientale.

Art. 2.

Procedure

1. Le determinazioni e individuazioni di cui all'art. 1 sono proposte dalla Giunta regionale nell'ambito del piano regionale delle attività estrattive. Il piano è adottato con deliberazione del consiglio regionale, previo esame delle commissioni consiliari competenti e pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.

2. Nel termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione possono essere presentate da privati ed enti pubblici osservazioni e proposte di modifica.

3. Il piano regionale delle attività estrattive è approvato dal consiglio regionale entro i successivi trenta giorni e diventa esecutivo il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

4. Con la stessa procedura il piano è sottoposto a verifica almeno ogni due anni, onde salvaguardare l'approvvigionamento dal proprio territorio dei materiali indicati al precedente articolo ed al fine di sopperire alle esigenze sopraindicate.

5. La deliberazione del consiglio regionale di cui al primo comma opera in salvaguardia delle attività estrattive indicate e delle zone iniziate sino all'approvazione definitiva di cui al terzo comma.

Art. 3.

Provvedimenti relativi alle aree di cava dismesse

1. La giunta regionale provvede con propria deliberazione ad individuare le aree di cava dismesse e a valutare la possibile riutilizzazione o recupero ambientale.

2. Ai sensi del secondo comma dell'art. 6 dello statuto speciale della Valle d'Aosta appartengono al patrimonio indisponibile della Regione i giacimenti di materiali di cava la cui disponibilità sia sottratta al proprietario del fondo nei casi di pubblico interesse di cui al presente articolo.

3. Ove tali aree presentino prevalente interesse pubblico al riutilizzo a fini di coltivazione di cava, il proprietario dell'area sarà tenuto a dar corso all'attività di coltivazione, presentando all'assessorato regionale ai lavori pubblici idonei progetti di coltivazione e di recupero ambientale.

4. Tali progetti sono autorizzati dalla giunta regionale su proposta dell'assessore regionale ai lavori pubblici, il quale potrà disporre ogni prescrizione ritenuta idonea per una più razionale coltivazione e per un più corretto recupero ambientale.

5. Per l'ipotesi che il proprietario non si attivi ad intraprendere i lavori di cava secondo le procedure indicate entro il termine di sei mesi dall'autorizzazione di cui al precedente comma, la giunta regionale dispone il passaggio del giacimento al patrimonio indisponibile della Regione ai sensi del secondo comma dell'art. 6 dello statuto. Detto giacimento sarà dato in concessione a giudizio insindacabile della Regione a chi abbia, tra quanti hanno presentato relativa domanda, l'idoneità tecnica ed economico a condurre l'impresa.

6. In caso di inadempimento da parte del coltivatore di cava alle prescrizioni di cui al quarto comma o a quelle contenute nel provvedimento di concessione sarà irrogata una sanzione amministrativa da L. 3.000.000 a L. 10.000.000.

7. L'assessore regionale ai lavori pubblici potrà, inoltre, disporre la sospensione dei lavori in difformità.

8. Per gli interventi di cui al presente articolo la Regione può prevedere contributi per l'esecuzione delle opere stesse.

9. La Regione può inoltre procedere a ogni altro intervento ai fini della sicurezza e dell'incolumità delle persone. Restano ferme tutte le altre competenze regionali e istituzionali in materia.

10. Con successivo provvedimento legislativo saranno determinati gli oneri conseguenti all'applicazione della presente legge.

Art. 4.

Dichiarazione di urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'art. 31 dello statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, addì 22 dicembre 1987

ROLLANDIN

88R0241

LEGGE REGIONALE 22 dicembre 1987, n. 109.

Interventi nel settore degli impianti di risalita. Rifornimento della spesa per l'applicazione delle leggi regionali 3 agosto 1971; n. 10, e 15 luglio 1985, n. 46.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Valle d'Aosta n. 2 del 21 gennaio 1988)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. È autorizzata per l'anno 1987 la maggiore spesa di lire 1.500 milioni per l'applicazione della legge regionale 3 agosto 1971, n. 10, e successive modificazioni, concernente la sottoscrizione di titoli azionari di società di funivie e seggiovie locali e di altre società aventi per fine iniziative d'interesse turistico-locale.

Art. 2.

1. È autorizzata per l'anno 1987 la maggiore spesa di lire 3.000 milioni per l'applicazione della legge regionale 15 luglio 1985, n. 46, e successive modificazioni, concernente incentivi per la realizzazione di impianti di risalita e di connesse strutture di servizio.

Art. 3.

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge graveranno per quanto a lire 1.500 milioni sul cap. 37500 e per quanto a lire 3.000 milioni sul cap. 37510 del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1987.

2. Alla copertura degli oneri di cui al comma precedente si provvede mediante l'accertamento delle seguenti maggiori entrate sui sottoindicati capitoli del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1987:

lire 180 milioni sul cap. 00100 per tasse di occupazione di spazi ed aree pubbliche;

lire 1.390 milioni sul cap. 00300 per tassa di concessione della casa da gioco di St-Vincent;

lire 780 milioni sul capitolo 05800 per assegnazioni statali per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo, di cui all'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281;

lire 300 milioni sul cap. 07050 per recupero di contributo di cui alla legge regionale 15 dicembre 1982, n. 93, art. 16, ultimo comma;

lire 50 milioni sul cap. 09700 per recuperi, rimborsi e proventi diversi;

lire 1.800 milioni sul cap. 09900 per recuperi di somme provenienti dal Fondo sociale europeo per corsi di formazione professionale di cui alla legge 21 dicembre 1978, n. 845.

Art. 4.

1. Al bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1987 sono apportate le seguenti variazioni in aumento:

(Omissis).

Art. 5.

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'art. 31 dello statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, addì 22 dicembre 1987

ROLLANDIN

88R0242

LEGGE REGIONALE 22 dicembre 1987, n. 110

Autorizzazione di maggiore spesa per l'applicazione dell'art. 2, lettere b) e c), della legge regionale 7 agosto 1986, n. 45, concernente interventi per la realizzazione di infrastrutture ricreativo-sportive.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Valle d'Aosta n. 2 del 21 gennaio 1988)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Per l'applicazione dell'art. 2, lettere b) e c), della legge regionale 7 agosto 1986, n. 45, concernente interventi per la realizzazione di infrastrutture ricreativo-sportive, è autorizzata, limitatamente all'esercizio 1987, la maggiore spesa di lire 1000 milioni.

2. La spesa di cui al comma precedente graverà sul cap. 22845 del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1987.

3. Alla copertura dell'onere di cui alla presente legge si provvede mediante l'accertamento di maggiore entrata di lire 1.000 milioni, sul cap. 00300 del bilancio di previsione medesimo, per tassa di concessione della casa da gioco di St-Vincent.

Art. 2.

Al bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1987 sono apportate le seguenti variazioni in aumento:

*(Omissis).***Art. 3.**

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'art. 31 dello statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, addì 22 dicembre 1987

ROLLANDIN

88R0243

LEGGE REGIONALE 28 dicembre 1987, n. 111.

Rifinanziamento per l'anno 1987 dell'art. 11 della legge regionale 11 aprile 1984, n. 6, recante finanziamento di opere pubbliche nell'interesse di enti locali.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Valle d'Aosta n. 2 del 21 gennaio 1988)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.*Finalità*

1. È autorizzata per l'anno 1987 la maggiore spesa di L. 500.000.000 per interventi di cui all'art. 11 della legge regionale 11 aprile 1984, n. 6, recante finanziamento di opere pubbliche nell'interesse di enti locali.

Art. 2.*Disposizioni finanziarie*

1. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge graverà sul cap. 27950 della parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1987.

2. Alla copertura della maggiore spesa di L. 500.000.000 si provvede mediante utilizzo dell'autorizzazione di spesa prevista per l'anno 1987 della legge regionale 10 aprile 1985, n. 10 ed iscritta nel cap. 36750 del bilancio di previsione della Regione per l'anno medesimo.

Art. 3.*Variazioni di bilancio*

1. Alla parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1987 sono apportate le seguenti variazioni:

*(Omissis).***Art. 4.***Dichiarazione d'urgenza*

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'art. 31 dello statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, addì 28 dicembre 1987

ROLLANDIN

88R0244

LEGGE REGIONALE 28 dicembre 1987, n. 112.

Concessione di un contributo all'E.N.E.L. per il collegamento della centrale idroelettrica di Issime alla rete E.N.E.L.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Valle d'Aosta n. 2 del 21 gennaio 1988)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. La giunta regionale è autorizzata a concedere un contributo di L. 389.400.000 a favore dell'E.N.E.L. per le spese concernenti il collegamento della centrale idroelettrica di Issime, di proprietà della Regione, con la rete elettrica dell'E.N.E.L. stessa.

Art. 2.

1. La spesa prevista dall'art. 1 graverà sul cap. n. 38245 che si istituisce nel bilancio di previsione della Regione per l'anno 1987.

2. Alla copertura del relativo onere si provvede mediante riduzione per L. 389.400.000 dello stanziamento iscritto al cap. 50150 «Fondo globale per il finanziamento di spese per ulteriori programmi di sviluppo (spese di investimento)» a valere sull'intervento previsto all'allegato n. 8 del bilancio di previsione per l'esercizio 1987 relativo all'esperimento pilota per la realizzazione di una centrale idroelettrica; su detto intervento risulta, quindi, disponibile la minor somma di L. 610.000.000.

Art. 3.

1. Al bilancio di previsione della Regione per l'esercizio 1987 sono apportate le seguenti variazioni:

(Omissis).

Art. 4

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'art. 31 dello statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, addì 28 dicembre 1987

ROLLANDIN

88R0245

REGIONE VENETO

LEGGE REGIONALE 25 gennaio 1988, n. 3.

Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 1988).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto n. 5 del 29 gennaio 1988)

(Omissis).

88R0216

LEGGE REGIONALE 25 gennaio 1988, n. 4.

Bilancio di previsione per l'anno finanziario 1988 e bilancio pluriennale per il triennio 1988-1990.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto n. 5 del 29 gennaio 1988)

(Omissis).

88R0217

LEGGE REGIONALE 26 gennaio 1988, n. 5.

Modificazioni alle leggi regionali 5 settembre 1984, n. 48, art. 12, 2 aprile 1985, n. 30, art. 15, 28 gennaio 1986, n. 5, articoli 6 e 7, nonché alla legge regionale 5 marzo 1985, n. 24, art. 11 e successive modificazioni relativamente alla concessione di contributi per la redazione di strumenti urbanistici.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto n. 6 del 29 gennaio 1988)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. La dizione «entro un anno dalla data di comunicazione» contenuta all'art. 12, penultimo comma, della legge regionale 5 settembre 1984, n. 48, art. 15, primo comma, della legge regionale 2 aprile 1985, n. 30, art. 6, penultimo comma, e art. 7, penultimo comma, della legge regionale 28 gennaio 1986, n. 5, è modificata nella seguente dizione «entro due anni dalla data di comunicazione».

Art. 2.

1. Il termine di cui al terzo comma dell'art. 11 della legge regionale 5 marzo 1985, n. 24, già variato con legge regionale 30 aprile 1987, n. 23, art. 1, è prorogato al 30 giugno 1988.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, addì 26 gennaio 1988

BERNINI

88R0218

LEGGE REGIONALE 26 gennaio 1988, n. 6.

Interventi regionali per l'adeguamento strutturale e funzionale alle norme di sicurezza delle sale cinematografiche e teatrali.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto n. 6 del 29 gennaio 1988)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. La regione Veneto promuove interventi a sostegno dell'esercizio teatrale e cinematografico per consentire il conseguimento dei requisiti di agibilità e sicurezza, previsti dalla normativa di cui al decreto ministeriale 6 luglio 1983 e successive modifiche, delle sale ubicate nelle circoscrizioni territoriali dei comuni compresi nelle aziende di promozione turistica di cui all'elenco allegato alla legge regionale 2 aprile 1985, n. 28.

Art. 2.

Tipologia degli interventi

1. Per le finalità di cui alla presente legge la Regione concede contributi in conto capitale per interventi diretti a realizzare:

- a) modifiche strutturali delle sale per l'adeguamento ai requisiti di sicurezza e agibilità richiesti per l'esercizio teatrale o cinematografico;
- b) adeguamento degli impianti elettrici, di termoventilazione e anticendio;
- c) sostituzione degli arredi con materiali conformi ai requisiti richiesti dalle norme vigenti in materia di sicurezza;
- d) ogni altro intervento di ammodernamento destinato a garantire la sicurezza degli utenti.

Art. 3.

Misura dei contributi

1. I contributi in conto capitale sono concessi fino al 30% della spesa riconosciuta ammissibile e nell'importo massimo di L. 30.000.000 per ciascun beneficiario e per una sola volta.

Art. 4.

Domande di contributo

1. Possono beneficiare dei contributi di cui alla presente legge i gestori o proprietari di sale cinematografiche o teatrali che, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano titolari della relativa licenza di esercizio di cui all'art. 68 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

2. Per il 1987 le richieste di contributo devono essere presentate al presidente della giunta regionale entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Per gli anni successivi le domande devono essere presentate entro il 30 aprile di ciascun anno.

4. Le domande devono essere corredate dalla seguente documentazione:

1) relazione illustrativa sullo stato dell'immobile, nonché sulla natura e sull'entità dei lavori da eseguire;

2) copia del verbale di sopralluogo compiuto dalla commissione provinciale di cui all'art. 141 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, competente per territorio;

3) dichiarazione del possesso, ove necessario in relazione alla tipologia di intervento, dei progetti esecutivi delle opere per le quali è stato richiesto il contributo, approvati dalla commissione provinciale di vigilanza, nonché delle relative concessioni o autorizzazioni edilizie;

4) dichiarazione del richiedente di non aver ottenuto per lo stesso intervento, alcun contributo o agevolazione creditizia;

5) dichiarazione con la quale il richiedente si impegna a non mutare la destinazione della sala per un periodo di anni 5.

Art. 5.

Concessione ed erogazione dei contributi

1. La giunta regionale, entro novanta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande, delibera la concessione dei contributi.

2. L'erogazione dei contributi viene effettuata con provvedimento della giunta regionale, ad accertata ultimazione dei lavori e su presentazione del rendiconto delle spese sostenute.

Art. 6.

Decadenza dal contributo

1. Nel caso di inosservanza dell'impegno inerente la destinazione della sala, di cui al punto 5) del precedente art. 4, il beneficiario deve rimborsare alla Regione le somme percepite a titolo di contributo, aumentate degli interessi bancari in uso per il periodo intercorrente tra la data di erogazione delle somme suddette e il giorno della loro restituzione.

Art. 7.

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge previsti in L. 800.000.000 si provvede, ai sensi dell'art. 19, quinto comma, della vigente legge regionale di contabilità 9 dicembre 1977, n. 72 e successive modificazioni, mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 80230, partita n. 30, del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1987. Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1988 è istituito il cap. 70174 denominato «intervento regionale per l'adeguamento strutturale e funzionale alle norme di sicurezza delle sale cinematografiche e teatrali» con lo stanziamento di L. 800.000.000.

Art. 8.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 44 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, addì 26 gennaio 1988

BERNINI

88R0219

LEGGE REGIONALE 26 gennaio 1988, n. 7.

Modifiche e integrazioni dell'art. 48 della legge regionale 5 settembre 1984 n. 50, e disposizioni transitorie.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto n. 6 del 29 gennaio 1988)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. L'art. 48 della legge regionale 5 settembre 1984, n. 50, è così sostituito:

«Per le attività di cui ai precedenti articoli 19, 36 e 42, il contributo regionale è concesso fino a un massimo del 70 per cento della spesa ritenuta ammissibile.

Il contributo concesso è vincolato alla destinazione indicata nella domanda. La giunta regionale può autorizzare, previa presentazione di domanda motivata, la devoluzione del contributo concesso alle altre attività previste dalla presente legge.

Ai fini dell'erogazione del contributo, i soggetti beneficiari devono, a pena di decadenza, entro novanta giorni dal ricevimento della comunicazione di concessione del contributo stesso, presentare al presidente della giunta regionale una dichiarazione di accettazione e di impegno ad assicurare la copertura finanziaria per l'attuazione dell'attività.

I soggetti beneficiari sono tenuti a presentare, entro il secondo esercizio successivo a quello di riferimento, la documentazione di spesa salvo proroghe, autorizzate dalla giunta regionale, per giustificati motivi connessi alla particolare natura degli interventi ammessi a contributo.

La misura del contributo deve essere proporzionalmente ridotta, qualora venga accertata una spesa inferiore a quella ritenuta ammissibile.

La concessione del contributo può essere revocata qualora non sia rispettato quanto previsto dal secondo comma del presente articolo.

La revoca o la mancata presentazione della documentazione di spesa comporta il recupero delle somme erogate, con le modalità previste dal regio decreto n. 639 del 14 aprile 1910».

Art. 2.

Disposizioni transitorie

1. Per i contributi erogati prima dell'entrata in vigore della presente legge, i soggetti beneficiari dovranno darne la dimostrazione di impiego entro il 31 dicembre 1988 a pena di decadenza del contributo concesso e del conseguente recupero con le modalità previste dal regio decreto n. 639 del 14 aprile 1910.

2. I contributi di cui al comma precedente ove non siano stati impiegati, potranno essere utilizzati dai beneficiari nell'ambito delle finalità e attività previste dalla legge regionale 5 settembre 1984, n. 50.

3. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano ai contributi concessi negli anni 1985 e 1986 e non erogati per effetto della mancata presentazione della relativa documentazione di impiego entro il termine di decadenza di cui al quinto comma dell'art. 48 della legge regionale 5 settembre 1984, n. 50.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, addì 26 gennaio 1988

BERNINI

88R0220

LEGGE REGIONALE 26 gennaio 1988, n. 8.

Modifiche e integrazioni alle leggi regionali 26 novembre 1973, n. 25, e 19 novembre 1974, n. 57, concernenti l'organizzazione amministrativa della Regione, e successive modifiche e integrazioni.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto n. 6 del 29 gennaio 1988)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Organizzazione amministrativa

1. L'art. 2 della legge regionale 26 novembre 1973, n. 25 e successive modificazioni e integrazioni, è così sostituito:

«Art. 2. - (*Organizzazione amministrativa della Regione*). — È istituita la segreteria generale della programmazione.

Sono inoltre istituite:

- 1) la segreteria regionale per la sanità e i servizi sociali;
- 2) la segreteria regionale per il territorio;
- 3) la segreteria regionale per le attività produttive ed economiche del settore primario;
- 4) la segreteria regionale per le attività produttive ed economiche dei settori secondario e terziario;
- 5) la segreteria regionale per la cultura, l'istruzione e le attività formative.

Sono altresì istituiti:

- la segreteria della giunta;
- il gabinetto della presidenza della Regione;
- la segreteria particolare del presidente.

Art. 2.

Segreteria generale del consiglio

1. L'art. 15 della legge regionale 26 novembre 1973, n. 25 e successive modificazioni e integrazioni, è così sostituito:

«Art. 15. (*Segreteria generale del consiglio*). — La segreteria generale del consiglio si articola in:

- 1) dipartimento per l'assistenza legislativa, studi e ricerche;
- 2) dipartimento per gli affari generali;
- 3) dipartimento per gli affari finanziari e contabili.

Alla segreteria generale del consiglio è assegnato un assistente al quale si applica la disciplina prevista per i dirigenti di segreteria regionale dell'art. 59 dello statuto e dalla legge regionale 19 novembre 1974, n. 57.

L'organizzazione e le attribuzioni della segreteria generale e dei dipartimenti, nonché l'istituzione e le funzioni dei servizi e uffici del consiglio, sono stabiliti con deliberazione dell'ufficio di presidenza».

2. È abrogato il secondo comma dell'art. 46 della legge regionale 24 agosto 1979, n. 65.

Art. 3.

Ufficio di presidenza del consiglio

1. Per l'espletamento dei compiti di segreteria particolare dei componenti dell'ufficio di presidenza del consiglio, possono essere assegnati fino a numero sei impiegati tratti dall'organico dell'amministrazione regionale o degli enti da e per i quali è prevista la mobilità di cui all'art. 10 della legge regionale 3 luglio 1984, n. 30.

Art. 4.

Presidenza del consiglio e gruppi consiliari

1. Al responsabile della segreteria particolare del presidente del consiglio si applica la normativa vigente per il responsabile della segreteria particolare del presidente della Giunta regionale; ai responsabili della segreteria particolare di ciascuno degli altri componenti l'ufficio di presidenza, nonché ai responsabili del personale dei gruppi consiliari con dotazione organica effettiva di almeno quattro dipendenti, ai sensi della legge regionale 27 novembre 1984, n. 56, si applica la normativa vigente per i responsabili delle segreterie particolari dei componenti della giunta regionale.

Art. 5.

Organico del consiglio - Copertura dei posti

1. Per la copertura di posti vacanti nell'organico del personale del consiglio, la giunta regionale, ove non disponga di idoneo personale da assegnare provvede a bandire appositi concorsi, su richiesta dell'ufficio di presidenza del consiglio regionale.

Art. 6.

Profili professionali del personale del Consiglio

1. Per le specifiche esigenze del consiglio regionale, gli atti organizzativi degli uffici consiliari, emessi a norma dell'art. 15 della legge regionale 26 novembre 1973, n. 25, così come sostituito dall'art. 2 della presente legge, nell'ambito delle qualifiche funzionali previste dall'art. 14 della legge regionale 3 luglio 1984, n. 30, individuano profili professionali anche diversi da quelli di cui all'art. 1, secondo comma della legge regionale 8 aprile 1986, n. 15.

2. Nell'ipotesi di cui al primo comma sono applicabili le speciali procedure di reclutamento previste dall'art. 5 della legge regionale 30 novembre 1983, n. 58, e dall'art. 15, quarto comma, della legge regionale 3 luglio 1984, n. 30. La giunta regionale adotta le conseguenti deliberazioni su richiesta dell'ufficio di presidenza del consiglio regionale.

Art. 7.

Competenze e organizzazione della segreteria generale della programmazione

1. L'art. 5 della legge regionale 26 novembre 1973, n. 25 e successive modificazioni e integrazioni, è così sostituito:

«Art. 5. (*Competenze e organizzazione della segreteria generale della programmazione*). — Sono assegnati alla competenza della segreteria generale della programmazione, oltre a quanto previsto dall'art. 3:

- a) lo studio e la tenuta dei rapporti per la realizzazione di progetti speciali;
- b) l'attività statistica e informatica;
- c) le finanze, i tributi e la ragioneria;
- d) l'amministrazione del personale;
- e) l'organizzazione e gestione dei servizi generali;
- f) i rapporti con gli enti locali;
- g) la delega di funzioni amministrative regionali;
- h) il coordinamento della funzione di controllo;
- i) le partecipazioni regionali;
- l) il demanio, il patrimonio e il provveditorato;
- m) i rapporti con l'amministrazione statale e con le Regioni;
- n) i rapporti con gli organismi internazionali, con riferimento alle competenze regionali;
- o) le iniziative volte a diffondere la conoscenza e l'immagine della Regione;
- p) il coordinamento delle funzioni di rappresentanza della Regione;
- q) l'informazione;
- r) il turismo e l'industria alberghiera;
- s) le attività sportive (comprese la caccia e la pesca) e il tempo libero.

La segreteria generale della programmazione si articola nei seguenti dipartimenti:

- 1) Dipartimento per i rapporti con l'amministrazione statale e le Regioni;
- 2) Dipartimento per i rapporti con organismi internazionali;
- 3) Dipartimento per la rappresentanza regionale di Roma;

a) Area della programmazione:

- 1) Dipartimento piani e programmi;
- 2) Dipartimento progetti speciali;
- 3) Dipartimento per la statistica e l'informatica;
- 4) Dipartimento per il turismo;
- 5) Dipartimento sport e tempo libero;

b) Area del bilancio e della finanza:

- 1) Dipartimento bilancio, controllo di gestione e credito;
- 2) Dipartimento per le finanze, i tributi e la ragioneria;
- 3) Dipartimento per le partecipazioni regionali;

c) Area dell'attività legislativa, legale e di controllo:

- 1) Dipartimento per gli affari legislativi;
- 2) Dipartimento per gli affari legali;
- 3) Dipartimento per gli enti locali;
- 4) Dipartimento per le politiche e la programmazione dei diritti civili;

- 5) Dipartimento per la funzione di controllo;

- 6) Segreterie degli organi di controllo;

d) Area delle attività istituzionali e degli affari generali:

- 1) Dipartimento per il personale;
- 2) Dipartimento per l'informazione;
- 3) Dipartimento per l'organizzazione e la gestione dei servizi generali;
- 4) Dipartimento per l'osservatorio e mobilità del pubblico impiego;
- 5) Dipartimento per il demanio, il patrimonio, i contratti e gli approvvigionamenti.

Le segreterie degli organi di controllo sono unità organizzative dipartimentali cui è preposto un dirigente regionale generale».

Art. 8.

Competenze e organizzazione della segreteria regionale per la sanità e i servizi sociali

1. L'art. 6 della legge regionale 26 novembre 1973, n. 25 e successive modificazioni e integrazioni, è così sostituito:

«Art. 6. (*Competenze e organizzazione della segreteria regionale per la sanità e i servizi sociali*). — Sono assegnati alla competenza della segreteria regionale per la sanità e i servizi sociali:

- a) l'assistenza sanitaria;
- b) i servizi sanitari;
- c) l'igiene pubblica;
- d) i servizi veterinari;
- e) i servizi sociali;
- f) la prevenzione e il recupero delle devianze sociali;
- g) la gestione della spesa del fondo sanitario;
- h) l'emigrazione e l'immigrazione.

La Segreteria regionale per la sanità e i servizi sociali si articola in:

- 1) Dipartimento per l'assistenza sanitaria;
- 2) Dipartimento per i servizi sanitari;
- 3) Dipartimento per l'igiene pubblica;
- 4) Dipartimento per i servizi veterinari;
- 5) Dipartimento per la gestione delle spese sanitarie;
- 6) Dipartimento per i servizi sociali;
- 7) Dipartimento per le politiche giovanili e la prevenzione;
- 8) Dipartimento per l'emigrazione e l'immigrazione».

Art. 9.

Competenze e organizzazione della segreteria regionale per il territorio

1. L'art. 7 della legge regionale 26 novembre 1973, n. 25 e successive modificazioni e integrazioni, è così sostituito:

«Art. 7. (*Competenze e organizzazione della segreteria regionale per il territorio*). — Sono assegnati alla competenza della segreteria regionale per il territorio:

- a) i lavori pubblici di competenza e di interesse regionale;
- b) la viabilità, la navigazione interna e i porti lacuali, i trasporti pubblici;
- c) l'edilizia abitativa;
- d) l'urbanistica e i beni ambientali;
- e) l'ecologia e la tutela dell'ambiente;
- f) la geologia e le attività estrattive;
- g) la protezione civile.

La segreteria regionale per il territorio si articola in:

- 1) Dipartimento per l'urbanistica e i beni ambientali;

a) Area dell'ecologia e tutela dell'ambiente:

- 1) Dipartimento per l'ecologia e la tutela dell'ambiente;
- 2) Dipartimento per la geologia e le attività estrattive;

b) Area dei lavori pubblici, della viabilità e dei trasporti:

- 1) Dipartimento per i lavori pubblici;
- 2) Dipartimento per l'edilizia abitativa;
- 3) Dipartimento per la protezione civile;
- 4) Dipartimento per la viabilità e i trasporti;
- 5) Dipartimento per la politica delle infrastrutture;
- 6) Geni civili regionali.

I geni civili regionali sono unità organizzative dipartimentali cui è preposto un dirigente regionale generale».

Art. 10.

Competenze e organizzazione della segreteria regionale per le attività produttive ed economiche del settore primario

1. L'art. 8 della legge regionale 26 novembre 1973, n. 25 e successive modificazioni e integrazioni, è così sostituito:

«Art. 8. (*Competenze e organizzazione della segreteria regionale per le attività produttive ed economiche del settore primario*). — Sono assegnati alla competenza della segreteria regionale per le attività ed economiche del settore primario:

- a) l'agricoltura, le attività speciali connesse e i competenti rapporti con la CEE;
- b) la salvaguardia del patrimonio, della flora e della fauna;
- c) l'alimentazione e l'educazione alimentare;
- d) l'economia montana e le foreste;
- e) la bonifica e l'irrigazione;
- f) la difesa contro le malattie e i parassiti delle piante coltivate;
- g) l'associazionismo agricolo, l'agroindustria, l'attività di promozione e valorizzazione dei prodotti agro-alimentari;
- h) l'agrometeorologia.

La segreteria regionale per le attività produttive ed economiche del settore primario si articola in:

- 1) Dipartimento per l'agricoltura e i rapporti con la CEE;
- 2) Dipartimento per i servizi speciali dell'agricoltura;
- 3) Dipartimento per l'alimentazione e l'educazione alimentare;
- 4) Dipartimento per l'agro-tecnologia;
- 5) Dipartimento per l'agrometeorologia;
- 6) Dipartimento per la bonifica;
- 7) Dipartimento per le foreste e l'economia montana;
- 8) Osservatorio per le malattie delle piante;
- 9) Ispettorati regionali per l'agricoltura.

L'osservatorio per le malattie delle piante e gli ispettorati regionali per l'agricoltura sono unità organizzative dipartimentali cui è preposto un dirigente regionale generale».

Art. 11.

Competenze e organizzazione della segreteria regionale per le attività produttive ed economiche dei settori secondario e terziario

1. L'art. 9 della legge regionale 26 novembre 1973, n. 25 e successive modificazioni e integrazioni, è così sostituito:

«Art. 9. (*Competenze e organizzazione della segreteria regionale per le attività produttive ed economiche dei settori secondario e terziario*). — Sono assegnati alla competenza della segreteria regionale per le attività produttive ed economiche dei settori secondario e terziario:

- a) l'artigianato;
- b) l'industria;
- c) l'energia;
- d) il commercio;
- e) i mercati;
- f) l'attività promozionale;
- g) le fiere;
- h) i problemi del lavoro.

La segreteria regionale per le attività produttive ed economiche dei settori secondario e terziario si articola in:

- 1) Dipartimento per l'artigianato;
- 2) Dipartimento per l'industria e l'energia;
- 3) Dipartimento per il commercio e mercati;
- 4) Dipartimento per le attività promozionali;
- 5) Dipartimento per i problemi del lavoro.

Art. 12.

Competenze e organizzazione della segreteria regionale per la cultura, l'istruzione e le attività formative

1. L'art. 10 della legge regionale 26 novembre 1973, n. 25 e successive modificazioni e integrazioni, è così sostituito:

«Art. 10. (*Competenze e organizzazione della segreteria regionale per la cultura, l'istruzione e le attività formative*). — Sono assegnati alla competenza della segreteria regionale per la cultura, l'istruzione e le attività formative:

- a) la promozione delle attività culturali regionali;
- b) la promozione della attività di conservazione, tutela e valorizzazione dei beni culturali e ambientali della Regione;
- c) le attività connesse con la tutela, la conservazione e la valorizzazione dei monumenti, dei musei e delle biblioteche;
- d) il diritto allo studio;
- e) l'istruzione professionale;
- f) il coordinamento di tutte le attività formative nell'ambito regionale e del mercato del lavoro.

La segreteria regionale per la cultura, l'istruzione e le attività formative si articola in:

- 1) Dipartimento per le attività culturali;
- 2) Dipartimento per il diritto allo studio e per i rapporti con le istituzioni scolastiche;
- 3) Dipartimento per i servizi formativi;
- 4) Dipartimento per il coordinamento delle attività formative;
- 5) Centro regionale di documentazione dei beni culturali e ambientali.

Il centro regionale di documentazione dei beni culturali e ambientali e unità organizzativa dipartimentale cui viene preposto un dirigente regionale generale».

Art. 13.

Dirigenti della segreteria generale della programmazione e delle segreterie regionali

1. I commi secondo e terzo dell'art. 11 della legge regionale 26 novembre 1973, n. 25 e successive modificazioni e integrazioni sono sostituiti e integrati dai seguenti:

«Alla segreteria generale della programmazione sono assegnati cinque assistenti.

Gli assistenti alla segreteria generale della programmazione collaborano con il segretario generale della programmazione segnatamente all'attività di coordinamento e di programmazione economica, territoriale, sociale e sanitaria, nonché all'attività di coordinamento finanziario, legislativo e amministrativo, anche mediante la direzione di specifici progetti e l'esercizio di ogni altro compito attribuito.

In particolare agli assistenti della segreteria generale della programmazione fa capo l'attività dei dipartimenti previsti al precedente art. 5.

La giunta regionale nomina l'assistente cui sono attribuite le funzioni vicarie, avuto riguardo alla maggiore anzianità nella carica.

Alla segreteria regionale per il territorio sono assegnati due assistenti, che collaborano con il segretario regionale, e ai quali fa capo l'attività dei dipartimenti individuati, rispettivamente, nell'area dell'ecologia e tutela dell'ambiente, e nell'area dei lavori pubblici, della viabilità e trasporti di cui al precedente art. 7.

Agli assistenti di cui al presente articolo si applica la disciplina prevista per i dirigenti di segreteria regionale dall'art. 52 dello Statuto e dalla legge regionale 19 novembre 1974, n. 57».

Art. 14.

Segreteria della giunta

1. L'art. 13 della legge regionale 26 novembre 1973, n. 25 e successive modificazioni e integrazioni, è così sostituito:

«Art. 13. (*Segreteria della giunta*). — La segreteria della giunta provvede:

- a) all'istruzione, documentazione, verbalizzazione delle riunioni della giunta;
- b) al coordinamento dei rapporti interfunzionali fra la giunta regionale e i suoi componenti;
- c) agli adempimenti relativi alla trasmissione degli atti della giunta al consiglio e alla commissione di controllo sugli atti della Regione;
- d) alla tenuta dei rapporti con la commissione di controllo sugli atti della Regione nonché con le strutture della giunta;
- e) alla pubblicazione del Bollettino ufficiale della Regione, assumendone la responsabilità agli effetti di legge;
- f) alla organizzazione e funzionamento dell'ufficio stampa della giunta e delle segreterie particolari dei componenti della giunta;
- g) alle attività delle pubbliche relazioni e del cerimoniale;
- h) ai rapporti tra la giunta e il consiglio regionale.

La segreteria della giunta si articola in:

- 1) Dipartimento per le pubbliche relazioni e il cerimoniale;
- 2) Dipartimento per i rapporti tra la giunta e il consiglio regionale;
- 3) Ufficio stampa;
- 4) Segreterie particolari dei componenti della giunta.

All'organico della segreteria della giunta è attribuito anche il personale posto a disposizione di ciascun componente della giunta, riguardo alle esigenze funzionali di adempimento del proprio mandato.

Nell'ambito della segreteria della giunta è istituito un ufficio stampa, al quale possono essere addetti, oltre al personale del ruolo regionale, non più di quattro giornalisti assunti a contratto e iscritti all'ordine dei giornalisti. L'ufficio stampa opera alle dirette dipendenze della giunta regionale e risponde alla stessa della propria attività.

Al responsabile della segreteria della giunta regionale compete, giusta l'art. 51 comma terzo dello statuto, per parità di funzioni e responsabilità, il trattamento economico del dirigente di Segreteria regionale».

Art. 15.

Gabinetto della presidenza della Regione e segreteria particolare del presidente

1. L'art. 14 della legge regionale 26 novembre 1973, n. 25 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 14. (*Gabinetto della presidenza della Regione e segreteria particolare del presidente*). — Il gabinetto della presidenza della Regione assiste il presidente nello svolgimento delle proprie funzioni.

Al responsabile del gabinetto della presidenza della Regione compete, giusta l'art. 51, comma terzo dello statuto, per equivalenza di funzioni e responsabilità, il trattamento economico del dirigente di segreteria regionale.

La segreteria particolare del presidente provvede a coadiuvare e assistere direttamente il presidente in tutti i rapporti esterni connessi alla carica; alla direzione della segreteria particolare del presidente è preposto un dirigente regionale».

Art. 16.

Comitato scientifico

1. Presso la segreteria generale della programmazione è costituito un comitato scientifico per lo studio e la soluzione delle questioni giuridiche più complesse riguardanti l'attività regionale e dei casi che possono dar luogo a conflitti di attribuzione tra Stato e Regione.

2. Il comitato è composto, dal segretario generale della programmazione che lo presiede, dall'assistente per l'attività legislativa, legale e di controllo, dai dirigenti generali del dipartimento affari legali e del dipartimento affari legislativi e da non più di cinque esperti particolarmente qualificati in diritto pubblico, costituzionale, amministrativo e regionale, nonché nella legislazione relativa alle singole materie di interesse regionale. Il conferimento degli incarichi agli esperti e la determinazione, ai sensi della legge regionale 3 agosto 1978 n. 40 e successive modificazioni, dei relativi compensi, sono disposti dalla giunta regionale.

3. Le modalità di organizzazione interna dei lavori del comitato sono approvati dalla giunta regionale, su proposta del comitato medesimo.

Art. 17.

Conferimento incarichi

1. L'art. 3 della legge regionale 19 novembre 1974, n. 57, è così sostituito:

«Art. 3. (Conferimento incarichi). — L'incarico di segretario generale, dirigente di segreteria regionale e di assistente può essere conferito a cittadini italiani che abbiano compiuto il 35° anno di età e che, salvo quanto stabilito nelle disposizioni che seguono, siano in possesso dei requisiti indicati ai punti b), d), e) dell'art. 4 della legge regionale 24 agosto 1979, n. 65.

I dirigenti di cui al comma precedente non potranno essere tratti in servizio oltre il compimento del 65° anno di età».

Art. 18.

Indennità

1. Il primo comma dell'art. 11 della legge regionale 19 novembre 1974, n. 57, è così sostituito:

«Nel caso in cui l'incarico di dirigente venga conferito a un dipendente della Regione, sarà altresì assegnata una indennità in aggiunta al trattamento economico in godimento».

Art. 19.

Trattamento economico

1. Al trattamento economico così come fissato, rispettivamente per i segretari generali, i dirigenti di segreteria regionale e gli assistenti saranno applicati, nella misura percentuale, gli eventuali futuri miglioramenti economici che verranno stabiliti a favore dei dirigenti generali dello Stato.

Art. 20.

Provvedimenti di organizzazione

1. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge la giunta regionale adotterà i provvedimenti per il nuovo assetto organizzativo dei dipartimenti, come individuati nei precedenti articoli.

Art. 21.

Norma transitoria

1. La nomina dei nuovi assistenti avverrà entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge; la giunta regionale è incaricata di dare attuazione con propri provvedimenti, agli adempimenti per la successione e l'organizzazione delle segreterie previste dalla presente legge, nonché all'assegnazione degli assistenti attualmente in servizio alle rispettive aree di competenza.

2. Il dirigente della segreteria regionale per i rapporti con gli enti locali in carica all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, assume l'incarico di dirigente della segreteria regionale per la sanità e i servizi sociali.

3. Il dirigente della segreteria regionale per i servizi sociali, in carica all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, assume l'incarico di dirigente della segreteria regionale per la cultura, l'istruzione e le attività formative.

4. Il dirigente della segreteria regionale per le attività produttive, settore primario e terziario, in carica all'entrata in vigore della presente legge, assume l'incarico di dirigente della segreteria regionale per le attività produttive ed economiche del settore primario.

5. Il dirigente della segreteria regionale per le attività produttive, settore secondario, in carica all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, assume l'incarico di dirigente della segreteria regionale per le attività produttive ed economiche dei settori secondario e terziario.

6. Nell'attuale fase riorganizzativa dell'ente il capo della segreteria particolare del presidente, in carica da almeno due anni all'entrata in vigore della presente legge, sarà inquadrato, previo superamento di un concorso interno riservato, nella qualifica funzionale corrispondente al trattamento economico percepito ai sensi dell'art. 14 della legge regionale 26 novembre 1973, n. 25 e successive modificazioni e integrazioni.

7. Sempre nell'attuale fase riorganizzativa, i responsabili delle segreterie particolari dei componenti della Giunta regionale con esercizio delle funzioni da almeno due anni all'entrata in vigore della presente legge, ove non siano collocati in posizioni giuridiche più favorevoli, saranno inquadrati previo superamento di un concorso interno riservato, nella qualifica funzionale corrispondente al trattamento economico percepito di cui alla legge regionale 8 maggio 1985, n. 58, e alla legge regionale 3 luglio 1984, n. 30, art. 30, lettera d).

Art. 22.

Organico regionale

1. La tabella A), che costituisce allegato all'art. 14 della legge regionale 3 luglio 1984, n. 30, già modificata dalle leggi regionali 8 maggio 1985, n. 59 e 4 giugno 1987, n. 29 è sostituita dalla seguente:

TABELLA A:

Organico del personale della Regione Veneto

Qualifiche funzionali	Consiglio	Amm.ne reg.	Totale
Dirigente regionale generale	6	89	95
Dirigente regionale	24	237	261
Funzionario	14	540	554
Istruttore direttivo	5	555	560
Istruttore	25	912	937
Collaboratore professionale	10	34	44
Esecutore	46	748	794
Operatore	16	201	217
Ausiliario	14	134	148
Totali generali	160	3.450	3.610

Art. 23.

Norma finanziaria

1. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, previsti in complessive L. 480.000.000, si provvede, in quanto a L. 70.000.000 con lo stanziamento del cap. 0060 «Spese per il personale addetto al Consiglio regionale» e in quanto a L. 410.000.000, al cap. 5010 «Stipendi e assegni al personale e oneri relativi».

Art. 24.

Dichiarazione d'urgenza

1. La predetta legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, addì 26 gennaio 1988

BERNINI

88R0221

LEGGE REGIONALE 26 gennaio 1988 n. 9.

Approvazione dei rendiconti relativi all'anno 1986 degli enti dipendenti dalla Regione.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto n. 6 del 29 gennaio 1988)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Sono approvati i rendiconti finanziari dell'esercizio 1986 degli Enti regionali sottoelencati nelle risultanze complessive di entrata e spesa a fianco di ognuna indicate:

Ente	Fondo di Cassa al 31-12-1985	Riscossioni	Pagamenti	Fondo di cassa al 31-12-1986	Residui attivi	Residui passivi
I.r.s.e.v.	439.083.976	798.209.163	1.371.212.334	— 133.918.195	842.843.897	286.410.560
E.s.a.v.	15.126.820.258	59.770.606.522	54.060.495.967	20.836.930.813	31.926.219.127	46.573.462.849
Azienda regionale foreste	1.832.387.320	3.106.850.842	2.811.763.752	2.127.474.410	1.167.872.172	2.779.578.024
Istituto regionale per le ville venete	4.182.295.054	4.234.877.484	2.630.851.269	5.786.321.269	216.660.990	6.472.032.768
Istituto sperimentale di tecnica lattiero-casearia	2.335.297.942	3.753.243.694	3.403.694.856	2.684.846.780	661.449.929	1.739.808.871
E.s.u. Venezia	4.943.692.526	6.236.296.391	7.470.712.228	3.709.276.689	3.742.890.647	5.136.213.117
E.s.u. - Padova	17.773.112.186	22.616.930.466	24.485.242.330	15.904.800.322	7.711.355.482	11.040.481.902
E.s.u. - Verona	1.996.923.624	3.923.191.226	5.145.745.434	774.369.416	1.679.199.127	1.182.903.849

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, addì 26 gennaio 1988

BERNINI

(Omissis).

LEGGE REGIONALE 26 gennaio 1988, n. 10.**Interventi a favore delle popolazioni colpite da calamità naturali.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto n. 6 del 29 gennaio 1988)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.*Finalità*

1. La giunta regionale è autorizzata a disporre la concessione di contributi a favore di privati danneggiati da calamità naturali verificatesi successivamente al primo gennaio 1983 e fino all'entrata in vigore della presente legge.

Art. 2.*Destinatari*

1. I proprietari o gli aventi causa di abitazioni o di fabbricati di qualsiasi natura e destinazione distrutti o danneggiati dalle calamità naturali possono presentare domanda ai comuni in cui insistono gli immobili nel termine perentorio di sessanta giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della regione della deliberazione della giunta regionale con la quale sono individuate le aree colpite dagli eventi calamitosi.

2. Possono essere ammesse a contributo anche la riparazione o la sostituzione di beni mobili strettamente destinati all'attività produttiva o lavorativa.

3. La domanda va corredata da una relazione descrittiva dei danni e deve precisare la spesa necessaria o sostenuta per la riparazione o ricostruzione del bene danneggiato.

4. I comuni individuati a norma del comma primo provvedono a effettuare, entro i trenta giorni successivi al recepimento della domanda, gli accertamenti necessari e trasmettono alla giunta regionale l'elenco degli aventi diritto con l'indicazione dell'importo ritenuto ammissibile.

Art. 3.*Misura del contributo*

1. La giunta regionale, in relazione alle disponibilità di bilancio, determina la misura del contributo che in ogni caso non può eccedere il 50% dell'importo ritenuto ammissibile e provvedere ad accreditare ai comuni le somme necessarie per la corresponsione dei contributi.

2. Il sindaco è delegato a erogare i contributi previo accertamento della titolarità del diritto al contributo e della regolarità della documentazione dimostrativa della spesa sostenuta.

Art. 4.*Decadenza*

1. La mancata esecuzione dei lavori ammessi al contributo nel termine di un anno dall'avvenuta comunicazione all'interessato da parte del sindaco della concessione del contributo stesso comporta la decadenza dei benefici.

Art. 5.*Norma finanziaria*

1. All'onere di lire 1.000 milioni derivante dall'applicazione della presente legge si provvede, mediante l'edeguamento di pari importo, per competenza e per cassa, dalla partita n. 14 del fondo globale per le spese di investimento iscritto al cap. 80230 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1988.

2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1988 è iscritto il cap. 53030 denominato «Interventi a favore delle popolazioni colpite da calamità naturali» con stanziamento di lire 1.000 milioni per competenza e per cassa.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, addì 26 gennaio 1988

BERNINI

88R0223

REGIONE SICILIA**LEGGE 12 febbraio 1988, n. 2.****Norme per l'accelerazione delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale.**

(Pubblicata nella Gazzetta ufficiale della regione Sicilia n. 8 del 13 febbraio 1988)

REGIONE SICILIANA**L'ASSEMBLEA REGIONALE**

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.*Ambito della legge*

1. L'amministrazione regionale e le aziende ed enti da essa dipendenti o comunque sottoposti a tutela, controllo e vigilanza, gli enti locali territoriali e/o istituzionali, nonché gli enti e le aziende da questi dipendenti e/o comunque sottoposti a tutela, controllo e vigilanza, sono tenuti ad osservare, per l'assunzione del personale, le modalità previste dalla presente legge.

Art. 2.*Utilizzazione delle graduatorie degli idonei*

1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge l'amministrazione regionale, gli enti e le aziende di cui all'art. 1, per la copertura dei posti vacanti e disponibili, devono provvedere alla nomina dei concorrenti idonei inclusi in graduatorie concorsuali approvate da non oltre due anni all'entrata in vigore della presente legge, seguendo l'ordine della graduatoria. L'immissione in servizio avverrà dopo che si saranno verificate le condizioni previste dal comma secondo dell'art. 10.

2. Trascorso il termine assegnato provvede all'assunzione in via sostitutiva e senza previa diffida l'assessore regionale competente.

3. Sono ritenuti disponibili anche i posti per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono stati deliberati ma non ancora banditi i relativi concorsi.

Art. 3.*Istituzione delle sezioni circoscrizionali dell'impiego e modalità transitorie di accesso.*

1. In attuazione della legge 28 febbraio 1987, n. 56, l'assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in campo nazionale presenti nel consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (C.N.E.L.), previa deliberazione della giunta regionale, procede con proprio decreto alla istituzione delle sezioni circoscrizionali dell'impiego previste dagli articoli 1 e 2 della legge 28 febbraio 1987, n. 56.

2. L'amministrazione regionale provvede altresì a dotare le suddette sezioni circoscrizionali di personale adeguato, nonché di un sistema di automazione e informatizzazione del servizio di collocamento per la gestione in tempo reale delle graduatorie e del loro costante aggiornamento.

3. In attesa dell'attuazione del disposto di cui ai precedenti commi e comunque non oltre il 30 giugno 1989, limitatamente ai primi quattro livelli funzionali, l'assunzione del personale da parte degli enti di cui all'art. 1 avviene secondo le seguenti modalità:

a) per i posti per i quali è richiesto il requisito del compimento della scuola dell'obbligo o licenza di scuola media inferiore, mediante concorsi per titoli.

I titoli da valutare sono quelli indicati nella tabella allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 settembre 1987, n. 392. Tuttavia, per l'anzianità di iscrizione nel collocamento in prima classe o anzianità di decorrenza del trattamento economico di cassa integrazione guadagni straordinaria (C.I.G.S.), sono attribuiti punti 1460 all'anno sino ad anni due più punti 0,50 per giorno oltre i due anni.

Per i posti per i quali ciò è previsto, i concorrenti dovranno essere in possesso di titoli abilitanti a specifiche attività lavorative previste dalle vigenti leggi:

b) per i posti per i quali sono richiesti il requisito del possesso del diploma di scuola media inferiore e una qualificazione o specializzazione professionale, mediante concorso per titoli, valutati ai sensi della lettera a, e superamento di una prova pratica di idoneità, che dovrà essere individuata, in relazione al posto messo a concorso, nel bando medesimo.

Alla prova pratica partecipano tutti i concorrenti collocati in graduatoria fino alla copertura dei posti messi a concorso.

4. Per i posti per i quali è richiesto il requisito del diploma di scuola media di secondo grado o titolo equiparato o titolo di laurea, l'assunzione avviene mediante concorso per titoli o ai sensi di quanto previsto dalla legge regionale 29 ottobre 1985, n. 41.

5. L'assessore regionale competente, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in campo nazionale nonché, ove esistenti, le rappresentanze regionali degli enti interessati, determina, previo parere della commissione legislativa permanente per le questioni istituzionali dell'assemblea regionale siciliana, con proprio decreto, i titoli, i criteri di valutazione ed ogni altra modalità di applicazione relativa al presente articolo.

6. Dopo il terzo comma dell'art. 21 della legge regionale 29 ottobre 1985, n. 41, è aggiunto il seguente:

«La commissione esaminatrice vigilerà anche nella fase preliminare relativa ai quiz bilanciati assumendo quindi i poteri di commissione di vigilanza.

Art. 4.

Modalità definitive di accesso

1. A partire dal 1° luglio 1989 l'assunzione del personale di cui alla presente legge avrà luogo secondo le seguenti modalità:

a) per il personale da inquadrare nei primi quattro livelli si applica il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 settembre 1987, n. 392.

Per i posti per l'accesso ai quali sono richiesti i requisiti del possesso del diploma di scuola media inferiore ed una qualificazione o specializzazione professionale, mediante concorso per titoli, valutati ai sensi della presente lettera a, e superamento di una prova pratica di idoneità, che dovrà essere individuata, in relazione al posto messo a concorso, nel bando medesimo;

b) per tutti gli altri posti si procederà mediante concorso per quiz selettivi e titoli o per titoli.

La prova a quiz consiste in una selezione automatizzata, utilizzando quiz da predisporre da parte dell'amministrazione regionale, che potrà avvalersi di società o enti specializzati, tendenti ad accertare l'attitudine e la professionalità inerenti al posto messo a concorso.

L'amministrazione regionale dovrà procedere a preventiva ampia pubblicizzazione dei quiz.

L'assessore regionale competente, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in campo nazionale nonché, ove esistano, le rappresentanze regionali degli enti interessati, dovrà determinare con proprio decreto, previo parere della commissione legislativa permanente per le questioni istituzionali dell'assemblea regionale siciliana, i criteri di valutazione dei titoli ed ogni altra modalità di applicazione della presente lettera.

Art. 5.

Concorsi interni e processi di mobilità

1. Restano salve le vigenti disposizioni di legge sulla copertura dei posti a mezzo di concorsi interni ed i processi di mobilità previsti dall'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1986, n. 13, e dai decreti recettivi dei vigenti accordi per il personale degli enti locali.

2. Per i concorsi interni, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni riguardanti gli interventi sostitutivi previsti nei successivi articoli.

Art. 6.

Bandi di concorso

1. I bandi di concorso per la copertura dei posti in organico vacanti e disponibili devono essere deliberati entro quarantacinque giorni dalla entrata in vigore della presente legge o dalla data di disponibilità del posto.

2. I bandi di concorso devono essere pubblicati integralmente, oltre che nell'albo dell'ente, nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana. Il termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso decorre dalla data di pubblicazione del bando nella medesima *Gazzetta Ufficiale*.

3. Del bando di concorso deve essere dato altresì avviso in almeno un quotidiano a diffusione regionale ed in ogni altro modo ritenuto opportuno. Nel caso di concorsi regionali la pubblicazione dovrà avvenire in almeno quattro quotidiani regionali.

4. Qualora l'ente non provveda al bando nel termine indicato al comma primo, vi provvederà in via sostitutiva e senza preventiva diffida l'Assessore regionale per gli enti locali.

Art. 7.

Commissioni giudicatrici

1. Le commissioni giudicatrici dei concorsi, per i livelli superiori al terzo, sono composte dal legale rappresentante dell'ente, o da un suo delegato, che le presiede, e da cinque membri eletti dall'assemblea dell'ente o dall'organo deliberante ed in possesso di titolo di studio di grado non inferiore a quello richiesto per la partecipazione al concorso. Negli enti locali l'elezione avverrà con voto limitato ad uno. Per i concorsi dell'amministrazione regionale, su proposta dell'assessore competente, la giunta regionale delibera la composizione delle commissioni e l'assessore stesso emana il relativo decreto.

2. Della commissione fa altresì parte un rappresentante scelto tra i designati, entro quindici giorni dalla richiesta, dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in campo nazionale presenti nel CNEL. Decorso il termine predetto, in assenza di designazione, la commissione si intende validamente costituita senza il rappresentante sindacale.

3. È facoltà dell'assemblea o dell'organo deliberante dell'ente di aggiungere un membro esperto, quanto ciò sia richiesto dal particolare contenuto tecnico delle prove di esame.

4. Le commissioni giudicatrici dei concorsi devono essere nominate entro trenta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

5. Trascorso il termine suddetto, ed entro i successivi dieci giorni, in caso di inadempienza, l'assessore regionale per gli enti locali provvede con proprio decreto, restando l'onere finanziario a carico dell'ente inadempiente, alla nomina delle commissioni medesime, scegliendo i relativi componenti tra funzionari di pubbliche amministrazioni, in servizio o in quiescenza, e tra docenti delle università degli studi statali e delle scuole medie superiori pubbliche.

6. Restano comunque validamente costituite le commissioni nominate dagli enti ed insediatesi prima dell'emanazione del provvedimento assessoriale di cui al comma quinto.

7. Agli adempimenti di cui alle lettere a) e b) dell'art. 3 provvede il funzionario di qualifica più elevata dell'ente. Le graduatorie sono approvate dagli organi competenti ai sensi della normativa vigente.

Art. 8.

Attività e funzionamento della commissione giudicatrice

1. Un componente della commissione giudicatrice, nominato dalla stessa, sostituisce il presidente nei casi di assenza o impedimento del medesimo.

2. Le sedute della commissione sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi componenti purché sia presente il presidente o il suo sostituto.

3. Al presidente ed ai suoi componenti delle commissioni di concorso nonché al segretario sono attribuiti i compensi previsti per le commissioni giudicatrici dei concorsi presso l'amministrazione regionale.

Art. 9.

Lavori delle commissioni giudicatrici

1. Le commissioni giudicatrici devono definire il proprio lavoro entro sei mesi dalla data di esecutività dell'atto di nomina.

2. Su richiesta motivata della commissione, il termine suindicato potrà essere prorogato, dallo stesso organo che ha proceduto alla nomina della commissione, per non più di sessanta giorni.

3. I termini di cui ai precedenti commi si applicano anche per i funzionari degli enti, che dovranno procedere alla formazione della graduatoria ai sensi delle lettere a) e b) dell'art. 3. Trascorso il termine di cui ai commi precedenti, entro i dieci giorni successivi, il consiglio o l'organo deliberante deve dichiarare la decadenza della commissione giudicatrice che non ha definito il concorso e procedere alla nomina di una nuova commissione giudicatrice. In caso di inadempienza dell'ente entro i termini suindicati, l'assessore regionale per gli enti locali, senza preventiva diffida, provvede alla dichiarazione di decadenza ed alla nomina della nuova commissione ai sensi dell'art. 7.

4. Le disposizioni relative alla decadenza si applicano altresì alle commissioni nominate dall'assessore regionale per gli enti locali.

5. Restano salvi gli atti già eseguiti dalle commissioni dichiarate decadute che costituiscono fasi procedurali del concorso interamente compiute.

6. I termini di cui al presente articolo decorrono anche per i concorsi già banditi, salvo per quelli per esami e/o titoli ed esami, nei quali abbiano partecipato più di duecento candidati.

Art. 10.

Graduatoria finale

1. La graduatoria formulata dalla commissione è trasmessa entro tre giorni, per la sua approvazione, all'organo competente dell'ente, che delibera sulla stessa entro i successivi venti giorni.

2. Parimenti l'ente è obbligato a procedere all'assunzione dei vincitori del concorso entro trenta giorni dall'esecutività del provvedimento di approvazione della graduatoria, sempre che i relativi posti abbiano apposita copertura finanziaria da parte dello Stato o, a titolo di anticipazione, dalla Regione.

3. Qualora l'ente non provveda nei termini, provvede in via sostitutiva e senza previa diffida l'assessore regionale per gli enti locali.

Art. 11.

Posti riservati

1. Per l'assunzione obbligatoria nei posti riservati ai sensi delle vigenti disposizioni di legge a particolari categorie di soggetti, gli enti di cui all'art. 1 provvedono mediante selezione pubblica per titoli ovvero, ove si tratti di qualifiche che richiedono particolare professionalità, per titoli e prova attitudinale ai sensi degli articoli 3 e 4. La procedura deve essere iniziata entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge o dal verificarsi delle vacanze.

2. In mancanza di tempestivo adempimento, provvede l'assessore regionale per gli enti locali secondo le modalità rispettivamente previste agli articoli precedenti.

Art. 12.

Applicazione delle procedure concorsuali ai concorsi già banditi

1. Le procedure concorsuali previste dalla presente legge si applicano ai concorsi banditi per i quali non sono scaduti i termini per la presentazione delle domande di partecipazione.

Art. 13.

Assunzioni presso le unità sanitarie locali

1. Alle assunzioni presso le unità sanitarie locali, per le figure per le quali non è richiesto titolo professionale in base alle vigenti disposizioni di legge in materia sanitaria, si provvede mediante selezione per titoli.

2. I bandi di selezione per la copertura dei posti di organico vacanti e disponibili nelle unità sanitarie locali devono essere deliberati entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, prescindendosi dalla autorizzazione di cui all'art. 9, primo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 207.

3. Qualora l'unità sanitaria locale non provveda al bando nel termine indicato al comma precedente, vi provvede, senza preventiva diffida, l'assessore regionale per la sanità a mezzo di commissario *ad acta*.

4. I titoli da valutare sono costituiti da quelli indicati nella tabella alle gata al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 settembre 1987, n. 392, ed il loro possesso deve risultare dalla domanda di partecipazione alla selezione sottoscritta dal candidato ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

5. Le selezioni hanno luogo distintamente per ciascuna unità sanitaria locale e ad esse possono partecipare solo gli iscritti nelle liste di collocamento ed in quelle di mobilità di una sezione comunale il cui ambito territoriale ricade in tutto o in parte nell'ambito dell'unità sanitaria locale interessata alla selezione.

6. Per i posti di primo e secondo livello le selezioni sono bandite per i profili professionali e le domande di partecipazione vengono presentate all'unità sanitaria locale interessata, la quale, entro novanta giorni, provvede alla compilazione della graduatoria per mezzo dei propri uffici.

7. I candidati utilmente collocati in graduatoria vengono sottoposti ad una prova pratica di idoneità ad opera dei componenti l'ufficio di direzione.

8. La graduatoria finale viene trasmessa entro tre giorni dalla sua definizione al comitato di gestione dell'unità sanitaria locale interessata, il quale nei successivi venti giorni provvede alla nomina in prova dei vincitori, previa verifica di quanto dichiarato nella domanda di partecipazione.

9. Per i posti di livello superiore al secondo i candidati presentano la domanda di ammissione alla selezione con riserva di accertamento, da parte della commissione di cui al comma decimo, di quanto indicato nella domanda e del rispetto dei termini di presentazione della domanda stessa.

10. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'assessore regionale per la sanità nomina per ciascuna provincia, sentita la commissione legislativa permanente per la sanità dell'assemblea regionale siciliana, una commissione presso l'ufficio del medico provinciale per formare le graduatorie ed effettuare le selezioni di cui al presente articolo.

11. Le commissioni di cui al comma decimo sono così composte:

a) il medico provinciale, con funzioni di preside;

b) tre funzionari amministrativi in servizio presso unità sanitarie locali comprese nel territorio della provincia, di cui uno designato dalle organizzazioni sindacali presenti nel consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL);

c) un esperto nominato di volta in volta, in relazione a ciascuna singola selezione e figura professionale, dal preside del comitato di gestione dell'unità sanitaria locale interessata.

12. I candidati utilmente collocati in graduatoria verranno sottoposti ad una prova pratica di idoneità, che dovrà essere individuata, in relazione al posto messo a selezione, nel bando medesimo.

13. La graduatoria formulata per ciascuna selezione dalla commissione provinciale competente viene trasmessa entro tre giorni dalla sua definizione al comitato di gestione dell'unità sanitaria locale interessata il quale, nei successivi venti giorni, provvede alla nomina in prova dei vincitori.

14. Alle nomine previste nei commi ottavo e tredicesimo del presente articolo si procederà subordinatamente all'autorizzazione dell'assessorato della sanità in relazione all'accertamento di idonea copertura finanziaria.

15. È abrogato l'art. 15 della legge regionale 23 dicembre 1985, n. 52.

Art. 14.

Competenza degli assessori regionali

1. Le competenze spettanti in base alla presente legge all'assessore regionale per gli enti locali si intendono riferite, per l'amministrazione regionale, al presidente della regione, per le unità sanitarie locali, all'assessore regionale per la sanità, e per gli altri enti agli assessori competenti per materia.

Art. 15.

Abrogazione di norme

1. Sono abrogate tutte le disposizioni legislative e regolamentari, comprese le disposizioni dei regolamenti di ciascun ente, comunque incompatibili con le disposizioni della presente legge.

Art. 16.

1. La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della regione Siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 12 febbraio 1988

NICOLOSI

CANINO, *Assessore regionale per gli enti locali*

ALAIMO, *Assessore regionale per la sanità*

88R0226

REGIONE CALABRIA

LEGGE REGIONALE 24 febbraio 1988, n. 2.

Interventi per l'accesso dei giovani nel mondo del lavoro e lo sviluppo dell'occupazione.

(Pubblicata nell'edizione straordinaria del Bollettino ufficiale della regione Calabria n. 10 del 4 marzo 1988)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

FINALITÀ ORGANI E MODALITÀ DI GESTIONE

Art. 1.

Finalità

1. La regione Calabria in attuazione dei principi del proprio statuto promuove interventi diretti a favorire l'occupazione giovanile garantendo il principio delle pari opportunità tra l'uomo e donna nell'accesso del lavoro.

Art. 2.

Organi di gestione e di coordinamento

1. Presso l'assessorato al lavoro è costituito un nucleo di valutazione con i seguenti compiti:

a) accertare le compatibilità e conformità dei progetti agli indirizzi e criteri generali definiti dal consiglio regionale;

b) valutare la validità dei progetti sulla base delle analisi di mercato;

c) predisporre i piani da ammettere a contributo;

d) fornire chiarimenti ed assistenza per la predisposizione ed attuazione dei progetti.

2. Il nucleo di valutazione è presieduto dall'assessore al lavoro o suo delegato ed è composto da: tre esperti e tre consiglieri regionali nominati dal consiglio regionale nel rispetto della minoranza. Svolge funzioni di segretario un funzionario dell'assessorato al lavoro.

3. Ai sensi della legge regionale n. 11/87 presso l'assessorato al lavoro si provvederà all'istituzione delle strutture organizzative necessarie per l'espletamento delle funzioni relative alla gestione della presente legge.

Art. 3.

Criteri di carattere generale

1. Il consiglio regionale approva annualmente, su proposta della giunta regionale, con la legge di bilancio, un «Programma per la promozione di nuova occupazione tra i giovani» con il quale vengono definiti gli indirizzi generali, i criteri per l'ammissione ai contributi, le priorità per l'esame e l'accoglimento delle domande di cui alla presente legge.

2. Le priorità devono tener conto:

a) della ubicazione dei progetti nelle zone a più alto indice di disoccupazione calcolato con riferimento agli ambiti territoriali delle Unità sanitarie locali;

b) del riequilibrio delle zone interne marginali ed equa ripartizione delle risorse finanziarie nel territorio regionale;

c) dei progetti che a parità di condizioni economiche e produttività siano presentati da cooperative, società e associazioni a prevalente composizione femminile assicurando che l'occupazione femminile complessivamente risulti annualmente almeno del 30 per cento;

d) dei progetti che prevedono l'ampliamento della base occupazionale;

e) del rapporto tra impegni finanziari e sviluppo dell'occupazione;

f) giovani portatori di handicap che trovano difficoltà ad inserirsi nel mercato del lavoro.

3. La giunta regionale, presenta annualmente al consiglio regionale una relazione sullo stato di attuazione della presente legge, anche in rapporto alle tendenze in atto nel mercato del lavoro.

Art. 4.

Procedure

1. Le domande tese ad ottenere i benefici della presente legge devono essere inoltrate entro il mese di ottobre di ciascun anno solare all'assessorato competente per settore, che le trasmetterà con parere di conformità alla programmazione del proprio settore, al nucleo di valutazione, entro 15 giorni dal ricevimento.

2. Il nucleo di valutazione definita entro i trenta giorni successivi, la relativa istruttoria, formula piani trimestrali da sottoporre, su proposta dell'assessore al lavoro e acquisito il parere della competente commissione consultiva, alla approvazione della giunta regionale. Il parere della commissione si intende acquisito se non espresso entro i trenta giorni dal ricevimento del piano.

Art. 5.

Vigilanza e controllo

1. Ai fini della verifica periodica dell'iter attuativo degli interventi e dei progetti finanziati ai sensi della presente legge, l'assessore al lavoro può avvalersi:

a) delle strutture organizzative regionali competenti;

b) degli enti strumentali regionali;

c) del nucleo di valutazione;

d) dei competenti organi rappresentativi degli enti locali e delle Comunità montane.

2. La giunta regionale, su proposta dell'assessore al lavoro dispone la cessazione o la revoca dei contributi concessi nei seguenti casi:

a) quando risulti che non siano stati rispettati i tempi di esecuzione dell'iniziativa previsti nell'atto di concessione, fatte salve le cause di forza maggiore;

b) quando vengono accertate gravi irregolarità nella contabilizzazione della spesa;

c) quando risulti accertato che l'iniziativa non è attuata secondo gli schemi organizzativi del progetto, con particolare riferimento al rapporto costi-benefici.

3. La revoca della concessione comporta il recupero della somma eventualmente erogata secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

Art. 6.

Osservatorio

1. Per favorire gli interventi di cui alla presente legge, la Regione si potrà avvalere delle strutture statali preposte alla gestione e alla osservazione del mercato del lavoro ai sensi degli articoli 4, 5 e 8 della legge 27 febbraio 1987, n. 56 e dell'Osservatorio regionale sul mercato del lavoro, previsto dall'art. 37 della legge regionale n. 18 del 1985.

2. Per particolari attività di promozione e assistenza tecnica, l'Osservatorio potrà stipulare apposite convenzioni con gli enti di cui all'art. 6 della legge 1º marzo 1986, n. 64.

3. Per le attività di orientamento professionale ci si avvarrà dell'ufficio di orientamento, di cui all'art. 45 della legge n. 18 del 1985 e saranno stipulate convenzioni con le Università e i centri di ricerca.

Art. 7.

Fondo per l'occupazione giovanile

1. Nel bilancio della regione Calabria è costituito un «Fondo regionale per l'occupazione giovanile» alimentato anche dalla riserva fino al 10 per cento dei capitoli di spesa dei settori di cui all'art. 9 da fissare con legge di bilancio.

2. A tale fondo confluiscano pure i finanziamenti derivanti dalle leggi statali nell'ambito delle finalità volute dalle stesse e fondi provenienti dall'intervento straordinario o comunitario purché il contributo finale non superi il 75 per cento della spesa globale.

TITOLO II

DESTINATARI - SETTORI DI INTERVENTO

Art. 8.

Destinatari

1. Destinatari degli interventi di cui alla presente legge sono:

a) cooperative, società, associazioni di giovani disoccupati di età compresa prevalentemente tra i 18 e 29 anni;

b) giovani diplomati di età compresa tra i 18 e i 29 anni e giovani laureati di età non superiore ai 35 anni che promuovono iniziative di lavoro autonomo in forma associata;

c) imprese interessate a contratti di formazione e lavoro e aziende artigiane che assumano giovani in qualità di apprendisti;

d) enti locali che si avvalgano, mediante convenzione di cooperative giovanili per progetti di valorizzazione dell'ambiente e di salvaguardia del territorio.

2. I giovani destinatari degli interventi di cui alla presente legge devono essere iscritti nelle liste di collocamento e non possono fare più parte di una cooperativa, società o associazione e comunque cumulare i benefici previsti dalla legge.

3. I contributi relativi ai soggetti di cui alla lettera a) non sono cumulabili con i benefici previsti allo stesso titolo dalla normativa nazionale vigente ed in particolare con quelli previsti dalla legge n. 44/86.

Art. 9.

Settore d'intervento

1. I settori di intervento sono:

- 1) agricoltura, foreste, caccia e pesca;
- 2) turismo, agriturismo e tempo libero;
- 3) artigianato;

4) progetti integrati nei settori di cui ai numeri 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 e 9 del presente articolo;

5) servizi alle imprese nei settori di cui ai numeri 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 e 9 del presente articolo;

6) valorizzazione dei beni ambientali;

7) gestione e manutenzione delle opere infrastrutturali;

8) valorizzazione, manutenzione e fruizione dei beni culturali;

9) salvaguardia del territorio.

TITOLO III

COOPERAZIONE - SOCIETÀ - ASSOCIAZIONI

Art. 10.

Entità dei contributi

1. Per l'attuazione dei progetti presentati dai soggetti di cui all'art. 8 punti a) e b) la misura dei contributi è fissata: spese di investimento nella misura del 75 per cento in conto capitale fino all'importo di 500 milioni a prescindere dal costo globale del progetto.

2. Gestione e funzionamento: sono erogati contributi da 30 a 60 milioni per il primo anno, da 20 a 45 milioni per il secondo anno, da 15 a 35 milioni per il terzo anno per le richieste avanzate da cooperative. Per le richieste avanzate da associazioni e da società sono erogati contributi da 5 a 20 milioni per il primo anno, da 4 a 16 milioni per il secondo anno, da 3 a 12 milioni per il terzo anno.

Tali contributi vengono erogati in due rate semestrali.

3. La Regione concede un ulteriore contributo in relazione alle spese generali di avviamento da sostenere o già sostenute nel primo anno di esercizio e connesse alla realizzazione del progetto.

4. Sono considerate spese generali di avviamento quelle relative a:

a) la costituzione della cooperativa, società o associazione;

b) predisposizione del progetto;

c) eventuale acquisto di materie prime o altre spese necessarie all'avviamento.

5. Tale contributo non può superare il tetto massimo di 50 milioni e viene erogato ad approvazione del progetto.

Art. 11.

Modalità di erogazione

1. La prima rata del contributo di cui all'articolo precedente è erogata secondo le modalità stabilite dal consiglio regionale con deliberazione di concessione.

2. L'erogazione delle rate successive è effettuata con decreto del Presidente della giunta regionale, previa dimostrazione da parte delle cooperative, società e associazioni degli stati di avanzamento o dell'attuazione del progetto.

3. Eventuali modifiche ai progetti approvati devono essere comunicate al nucleo di valutazione, e ove rilevanti, preventivamente autorizzate con deliberazione della giunta regionale su apposita domanda delle cooperative, associazioni o società interessate.

4. I contributi sono concessi per un solo progetto.

5. I contributi vengono assegnati alle cooperative, società e associazioni i cui soci siano direttamente e produttivamente impegnati nelle attività lavorative di cui al progetto ammesso al finanziamento.

6. Per l'ammissione al finanziamento oltre ai requisiti previsti all'art. 8 della presente legge, i soggetti di cui al punto a) e b) del succitato articolo devono presentare la seguente documentazione:

a) estratto libro soci;

b) atto costitutivo e statuto omologato e trascritto;

c) certificato di vigenza rilasciato dalla cancelleria commerciale del tribunale in data non anteriore a tre mesi dalla presentazione della domanda;

d) dichiarazione dell'ufficio di collocamento attestante lo stato di disoccupazione dei soci all'atto di costituzione della cooperativa, società e associazione; o dichiarazione di atto di notorietà attestante lo stato di disoccupazione per i giovani di cui all'articolo 8 della presente legge;

e) obiettivi socio-economici produttivi ed occupazionali che si intendono perseguire;

f) piano tecnico finanziario che individui le caratteristiche e l'ammontare dell'investimento;

g) spazi di mercato che si intendono coprire;

h) eventuale progetto formativo dei giovani, connesso al programma da inserire nei piani regionali della formazione professionale.

TITOLO IV

IMPRESE INTERESSATE A CONTRATTI DI FORMAZIONE E LAVORO - AZIENDE ARTIGIANE CHE ASSUMONO GIOVANI IN QUALITÀ DI APPRENDISTI - BORSE DI STUDIO.

Art. 12.

Contributi di formazione e lavoro

1. Per ogni lavoratore di età compresa fra i 15 e i 29 anni assunto con contratto di formazione e lavoro secondo le vigenti disposizioni di legge e ad incremento dei livelli occupazionali è concesso ai datori di lavoro, a sostegno degli oneri relativi sulla formazione professionale, un contributo pari al 15 per cento della relativa retribuzione prevista dal contratto collettivo di lavoro di categoria.

2. Tale contributo è elevato al 30 per cento nel caso in cui il datore di lavoro converta il rapporto a tempo indeterminato al contratto di formazione e lavoro, con un ulteriore incremento del 5 per cento per i giovani in possesso di attestato di qualifica o diploma conseguiti in corsi di formazione professionale finanziati dalla Regione o presso Istituti professionali di Stato.

3. Ai fini della verifica dell'incremento dei livelli occupazionali è considerato l'organico dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato (compresi i dipendenti in cassa integrazione guadagni) al momento della richiesta del contratto di formazione e lavoro.

4. I contributi di cui al 1° e 2° comma sono, altresì, erogati alle stesse condizioni di cui al precedente 3° comma, per l'assunzione con contratti di formazione - lavoro di giovani diplomati o laureati, ai datori di lavoro iscritti agli albi professionali, quando il progetto di formazione venga predisposto dagli ordini e collegi professionali ed espressamente autorizzato a termine di legge.

5. I contributi di cui ai commi precedenti vanno cumulati ai sensi dell'art. 5 della legge n. 113/1986.

Art. 13.

Contratti di apprendistato

1. Ai datori di lavoro artigiani che assumono, in applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro, giovani tra i 15 e i 29 anni in qualità di apprendisti, è concesso in contributo di L. 200.000 per ogni mensilità di retribuzione ad essi corrisposta.

2. Il contributo è ridotto a L. 150.000 ed a L. 100.000 rispettivamente nel secondo e nel terzo anno di svolgimento del rapporto di apprendistato. Tali contributi sono maggiorati di 1/3 nel caso in cui, terminato il periodo di apprendistato l'azienda assuma l'apprendista qualificato a tempo indeterminato.

3. I contributi che ciascun datore di lavoro artigiano può ricevere su richiesta ed in applicazione del comma precedente, non devono comunque superare l'importo mensile di L. 1.000.000.

4. Non possono più accedere al contributo di cui al primo comma i datori di lavoro artigiani che, al termine del periodo di apprendistato e comunque entro 2 anni dal predetto termine, abbiano licenziato più del 50 per cento, senza giustificato motivo, degli apprendisti per i quali sia stato concesso il contributo previsto nel presente articolo.

Art. 14.

Convenzioni per borse di studio

1. La regione Calabria nel rispetto dell'art. 80 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 e degli articoli 12 e 20 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, al fine di promuovere ed incentivare la specializzazione di giovani laureati nelle nuove professioni, stipula convenzioni con le Università calabresi e nazionali per l'istituzione di borse di studio.

2. Le convenzioni saranno disciplinate con apposita legge regionale.

TITOLO V

INTERVENTI DEI COMUNI E DELLE COMUNITÀ MONTANE

Art. 15.

Contributi ad enti locali

1. I comuni che mediante convenzione si avvalgono di cooperative di giovani per interventi nei settori di cui all'art. 9 punti 6, 7, 8 e 9 della presente legge, possono beneficiare di contributi nella misura massima del 60 per cento della spesa ammessa a finanziamento.

2. Per accedere ai finanziamenti di cui al comma precedente i comuni sono tenuti a presentare progetti specifici che indichino gli obiettivi, l'impegno finanziario e gli effetti occupazionali derivanti dall'attività programmata.

3. I progetti devono essere inoltrati all'assessorato al lavoro entro il 28 febbraio di ciascun anno.

4. I piani annuali saranno approvati dal Consiglio regionale contestualmente all'approvazione della legge di bilancio.

Art. 16.

Impiego temporaneo e straordinario di lavoratori disoccupati in opere e servizi di pubblica utilità

1. Al fine di consentire interventi eccezionali nei casi in cui si presenta più grave la situazione occupazionale in particolare giovanile, avuto riguardo alle competenze di cui all'art. 36 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616/77 in materia di cantieri di lavoro, la Regione finanzia i progetti predisposti dai comuni singoli o associati e dalle Comunità montane per l'impiego temporaneo di lavoratori disoccupati in prevalenza giovani nella realizzazione di opere e servizi di pubblica utilità, nel rispetto delle norme sul collocamento.

2. Gli enti interessati devono presentare richiesta di finanziamento corredata dal progetto approvato dai rispettivi organi consiliari contenente:

a) una relazione sintetica sulla situazione del mercato del lavoro dalla quale si evincano la gravità e le caratteristiche della crisi occupazionale, in particolare giovanile nell'area territoriale di competenza dell'ente proponente;

b) la descrizione analitica delle opere e/o servizi che si intendono attuare, comprensiva degli eventuali elementi tecnico-progettuale e della dichiarazione di pubblica utilità rilasciata dall'autorità competente;

c) le modalità organizzative dell'attività lavorativa che dovrà svolgersi sotto la guida ed il controllo di personale tecnico dell'ente promotore o, comunque di persona incaricata dall'ente sulla base di specifiche attitudini professionali;

d) il numero dei disoccupati da utilizzare, comunque non inferiore a 10, e le loro caratteristiche;

e) la durata del progetto, non inferiore a mesi 2 e non superiore a mesi 6, specificata in mesi e numero complessivo delle giornate previste;

f) la durata della prestazione lavorativa giornaliera non inferiore a 3 ore e non superiore a 6 ore, che può comprendere anche momenti formativi;

g) gli oneri finanziari comprendenti le spese di funzionamento ed organizzazione, assegni ai lavoratori interessati oneri previdenziali ed assicurativi;

h) le fonti di finanziamento previste;

i) la conferma dell'avvenuta acquisizione di eventuali autorizzazioni amministrative o pareri tecnici, ove richiesti.

3. L'importo dell'assegno giornaliero da corrispondere ai lavoratori impiegati nei progetti, di cui dal presente articolo è stabilito in lire 30 mila lorde. Detto importo grava per il 70 per cento sul bilancio regionale e per il 30 per cento sul bilancio dell'ente proponente.

4. L'individuazione dell'avviamento dei lavoratori disoccupati deve aver luogo secondo le norme vigenti in materia di collocamento.

5. La partecipazione dei lavoratori ai progetti è volontaria e non costituisce titolo per l'assunzione negli enti promotori pubblici o privati. Per la durata del progetto i lavoratori in esso impiegati mantengono la figura giuridica di disoccupati e, conseguentemente, la iscrizione al collocamento.

6. La giunta regionale sulla base dei progetti presentati, tenuto conto dei livelli di disoccupazione predispone un piano di riparto tra gli enti interessati, tenendo presente che l'intervento finanziario regionale è limitato alla quota parte dell'assegno giornaliero e degli oneri sociali previsti per i disoccupati.

7. Il piano è approvato dal consiglio regionale.

8. Gli oneri di cui agli interventi del presente articolo gravano sul bilancio regionale relativamente al capitolo «Sollevio alla disoccupazione».

Art. 17.

Norma finanziaria

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge per l'erogazione di contributi a progetti presentati da cooperative, società ed associazioni si fa fronte:

con il fondo di 4 miliardi appositamente stanziati sul capitolo denominato «Interventi straordinari per favorire l'occupazione giovanile» dello stato di previsione della spesa del bilancio 1988 per le spese correnti di gestione, funzionamento e avviamento delle cooperative, società ed associazioni di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 10 della presente legge;

con i fondi derivanti dalla quota di riserva del 10 per cento dei capitoli di spesa previsti anno per anno dalla legge di bilancio, nell'ambito dei settori di cui all'art. 9 e nel rispetto delle stesse finalità dei finanziamenti dei capitoli di spesa iscritti nel bilancio regionale, con la legge di approvazione del bilancio 1988 e con l'apposita legge finanziaria che l'accompagna, verranno istituiti nuovi capitoli per le spese di investimento di cui al 1° comma dell'articolo 10 della presente legge denominati:

a) «Fondo per l'occupazione giovanile. Spese di investimento per progetti presentati nel settore agricoltura, foreste, caccia e pesca (art. 9, n. 1 e art. 10, 1° comma);»;

b) «Fondo per l'occupazione giovanile. Spese di investimento per progetti presentati nel settore turismo, agriturismo e tempo libero (art. 9, n. 2 e art. 10, 1° comma);»;

c) «Fondo per l'occupazione giovanile. Spese di investimento per progetti presentati nel settore artigiano (art. 9, n. 3 e art. 10, 1° comma);»;

d) «Fondo per l'occupazione giovanile. Spese di investimento per progetti presentati nel settore valorizzazione dei beni ambientali (art. 9, n. 6 e art. 10, 1° comma);»;

e) «Fondo per l'occupazione giovanile. Spese di investimento per progetti presentati nel settore della gestione e manutenzione delle opere infrastrutturali (art. 9, n. 7 e art. 10, 1° comma);»;

f) «Fondo per l'occupazione giovanile. Spese di investimento per progetti presentati nel settore della salvaguardia del territorio (art. 9, n. 9 e art. 10, 1° comma).».

2. La quantificazione dei capitoli relativi ai vari fondi di cui alle lettere a), b), c), d), e) ed f), sarà definita con la legge di bilancio 1988 e con l'apposita legge finanziaria che l'accompagna nel dovuto rispetto delle norme di contabilità statali e regionali.

3. I suddetti contributi non sono cumulabili con le agevolazioni finanziarie previste allo stesso titolo dalla normativa nazionale vigente ed in particolare con quelli previsti dalla legge n. 44/1986.

Art. 18.

Norma transitoria

1. Per il primo anno di applicazione della presente legge le domande per l'accesso agli interventi devono pervenire entro e non oltre il sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 19.

Dichiarazione d'urgenza

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Calabria.

Catanzaro, addì 24 febbraio 1988

OLIVO

8R0246

REGIONE SARDEGNA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 dicembre 1987, n. 148.

Abrogazione del regolamento emanato con decreto del presidente della giunta n. 162 del 13 novembre 1986, recante: «Disciplina della pesca a strascico».

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Sardegna n. 6 del 9 febbraio 1988)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto lo statuto speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;

Visto in particolare il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1965, n. 1627, concernente le norme di attuazione dello statuto speciale per la Sardegna in materia di pesca e saline sul demanio marittimo e nel mare territoriale;

Visto l'art. 2, terzo comma, lettera a) della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1, recante: «Norme sull'organizzazione amministrativa della Regione sarda e sulle competenze della giunta, della presidenza e degli assessorati regionali»;

Visto il proprio decreto del Presidente della Giunta n. 162 del 13 novembre 1986, registrato alla Corte dei conti - Sezione per la Regione Sarda l'11 dicembre 1986 - Reg. n. 1, Atti di Governo foglio n. 62 con il quale è stato emanato il regolamento, recante «Disciplina della pesca a strascico»;

Vista la sentenza della Corte costituzionale n. 371 del 19 dicembre 1985;

Considerato che il consiglio regionale, nella seduta antimeridiana del 13 novembre 1987, ha approvato il regolamento concernente: «Abrogazione del regolamento emanato con decreto del presidente della Giunta n. 162 del 13 novembre 1986», ai sensi dell'art. 27 dello statuto speciale per la Sardegna.

E m a n a

il seguente regolamento, avente ad oggetto: «Abrogazione del regolamento emanato con decreto del presidente della giunta n. 162 del 13 novembre 1986, recante disciplina della pesca a strascico».

Articolo unico

Il regolamento emanato con decreto del presidente della giunta n. 162 del 13 novembre 1986, recante: «Disciplina della pesca a strascico» è abrogato.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei Conti per il visto e la registrazione e pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.

Cagliari, addì 29 dicembre 1987.

MELIS

Registrato alla Corte dei Conti Sezione per la Regione sarda, addì 14 gennaio 1988.

Registro n. 1, Presidenza Giunta Regionale, foglio n. 1.

88R0224

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 dicembre 1987, n. 149.

Modifica al decreto del presidente della giunta regionale 31 ottobre 1986, n. 139, recante «Norme per la pubblicazione del Bollettino ufficiale della Regione».

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Sardegna n. 6 del 9 febbraio 1988)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto lo statuto speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;

Visto in particolare il decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1949, n. 250;

Visto l'art. 2, terzo comma, lettera a) della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1, recante: «Norme sull'organizzazione amministrativa della Regione sarda e sulle competenze della giunta, della presidenza e degli assessorati regionali»;

Visto il proprio decreto del Presidente della Giunta n. 139 del 31 ottobre 1986, registrato alla Corte dei conti - Sezione per la Regione Sarda il 21 novembre 1986 - reg. n. 1 presidente della giunta regionale foglio n. 128 con il quale è stato emanato il regolamento avente ad oggetto: «Norme per la pubblicazione del Bollettino ufficiale della Regione»;

Vista la sentenza della Corte costituzionale n. 371 del 19 dicembre 1985;

Considerato che il consiglio regionale, nella seduta antimeridiana del 13 novembre 1987, ha approvato, ai sensi dell'art. 27 dello statuto speciale per la Sardegna, il regolamento recante: «Modifica al decreto del presidente della giunta regionale 31 ottobre 1986, n. 139, recante: «Norme per la pubblicazione del Bollettino ufficiale della Regione».

E m a n a

il seguente regolamento, avente ad oggetto: «Modifica al decreto del presidente della giunta regionale 31 ottobre 1986, n. 139, recante: «Norme per la pubblicazione del Bollettino ufficiale della Regione»».

Articolo unico

L'art. 14 del decreto del presidente della giunta regionale 31 ottobre 1986, n. 139, è sostituito dal seguente:

«Gli annunci vengono pubblicati, di regola, secondo l'ordine di prenotazione, tenuto conto delle esigenze del servizio.

Gli annunci pervenuti alla direzione del Bollettino ufficiale in regola con le disposizioni del presente decreto e con la vigente normativa statale vengono pubblicati entro il quindicesimo giorno dalla data di prenotazione, salvo che non sia nel frattempo, ovvero contestualmente alla prenotazione, dagli inserzionisti esplicitamente richiesta la sospensione, la revoca o il differimento della pubblicazione.

Il termine di cui al comma precedente è elevato a quarantacinque giorni per avvisi di particolare consistenza e complessità.

Gli annunci contenenti scadenze di termini devono pervenire alla direzione del Bollettino ufficiale almeno quindici giorni antecedenti il primo giorno di validità della pubblicazione, salvo che gli inserzionisti non chiedano con dichiarazione esplicita in tal senso che la pubblicazione abbia ugualmente luogo senza l'osservanza dei termini.

Gli annunci di cui al comma precedente devono contenere, fuori testo, la precisa indicazione della data entro la quale si chiede che vengano pubblicati».

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei Conti per il visto e la registrazione e pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.

Cagliari, addì 29 dicembre 1987.

MELIS

Registrato alla Corte dei Conti - Sezione per la Regione sarda, addì 14 gennaio 1988.

Registro n. 1, Presidenza Giunta Regionale, foglio n. 2.

88R0225

REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE

Provincia di Trento

LEGGE PROVINCIALE 19 gennaio 1988, n. 3.

Aggiornamento del programma di sviluppo provinciale per il triennio 1988-1990.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 4 straord. del 21 gennaio 1988)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. In relazione al secondo comma dell'articolo 8 della legge provinciale 18 agosto 1980, n. 25, è approvato l'aggiornamento del programma di sviluppo provinciale per il triennio 1988-1990 nel testo allegato alla presente legge; il programma di sviluppo provinciale approvato con legge provinciale 21 marzo 1983, n. 11, aggiornato con legge provinciale 25 febbraio 1985, n. 2 per il triennio 1985-1987, con legge provinciale 10 marzo 1986, n. 6 per il triennio 1986-1988, e con legge provinciale 20 gennaio 1987, n. 2 per il triennio 1987-1989, è ulteriormente aggiornato come sopra, ed ha efficacia per il triennio 1988-1990.

2. La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Trento, addì 19 gennaio 1988

ANGELI

Visto: p. il commissario del governo per la provincia: COMPER

(Omissis).

88R0229

LEGGE PROVINCIALE 19 gennaio 1988, n. 4.

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della provincia autonoma di Trento (legge finanziaria).

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 4 straord. del 2 febbraio 1988)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finanziamenti di leggi provinciali

1. Per i fini previsti dalle disposizioni di cui alle leggi indicate nella tabella A annessa alla presente legge, sono autorizzati gli stanziamenti e gli ulteriori stanziamenti — anche in aumento dei limiti massimi di spesa previsti dalle riportate leggi provinciali — nonché i limiti di impegno per gli importi esposti nella stessa tabella, a carico degli esercizi finanziari 1988, 1989 e 1990, da iscrivere in bilancio e da utilizzare secondo le riportate specificazioni.

Revoche o riduzioni di spesa autorizzate con leggi provinciali

1. Le autorizzazioni di spesa o di stanziamento relative alle leggi provinciali indicate nella tabella B annessa alla presente legge, sono revocate o ridotte per gli importi esposti nella stessa tabella e cessano di essere iscritte a carico degli esercizi finanziari 1988 e 1989, secondo le specificazioni di importo e di anno riportate nella tabella medesima.

Art. 3.

Modificazioni alla legge provinciale concernente: «Modificazioni alla legge provinciale 10 agosto 1978, n. 30, e nuove provvidenze a favore dei soggetti portatori di handicaps nell'ambito del diritto allo studio».

1. Dopo il comma ottavo dell'art. 9 della legge provinciale 23 giugno 1986, n. 15, è aggiunto il seguente comma:

«8-bis) In dipendenza di particolari necessità causate da temporanei incrementi dei fabbisogni di assistenza per gli alunni handicappati, i comprensori possono essere autorizzati dalla giunta provinciale ad assumere personale con contratto a termine, di durata non superiore a nove mesi, entro il limite del dieci per cento del totale complessivo dei posti di assistente educatore dell'allegata tabella A), attingendo alla graduatoria di cui al comma otto. Il numero di unità di personale da assumere è determinato dalla giunta provinciale con il provvedimento di autorizzazione, sulla base di programmi di utilizzo ad essa presentati dai comprensori stessi».

Art. 4.

Acquisizione e messa a disposizione di immobili a scopo scolastico e assistenziale

1. La giunta provinciale, al fine di corrispondere ad urgenti esigenze di edilizia scolastica del comune di Trento, è autorizzata ad acquistare parte del complesso «Grunding» in località Gardolo di Trento, per metterlo a disposizione del predetto comune fino a quando nello stesso non siano state realizzate idonee strutture scolastiche in attuazione dei programmi di intervento previsti dalla legge provinciale 4 novembre 1986, n. 29, nonché per utilizzarlo, successivamente, a scopi istituzionali della provincia.

2. L'immobile è messo a disposizione del comune di Trento gratuitamente con l'osservanza peraltro delle disposizioni recate dal comma nono dell'art. 13 della precitata legge provinciale n. 29, a carico del comune medesimo.

3. Parimenti, la giunta provinciale è autorizzata a rimborsare, sulla base di apposito rendiconto, le spese nel frattempo sostenute dal comune di Trento per lavori di apprestamento all'uso scolastico della parte del complesso «Grunding» di cui al comma primo.

4. La giunta provinciale è altresì autorizzata a mettere gratuitamente a disposizione della Croce Rossa Italiana immobili di sua proprietà adeguatamente predisposti e attrezzati, disciplinando i rapporti patrimoniali e gestionali, anche per l'accollo all'Ente stesso degli oneri di manutenzione e funzionamento, attraverso apposita convenzione.

Art. 5.

Modificazioni alla legge provinciale concernente «Finanziamento del servizio sanitario provinciale»

1. All'art. 3 della legge provinciale 16 gennaio 1982, n. 2, è aggiunta la seguente lettera:

«d) da altre entrate, anche di parte corrente, aventi vincolo di destinazione a spese in conto capitale».

Art. 6.

Modificazioni alla legge provinciale concernente «Disciplina del servizio sanitario provinciale»

1. Con effetto dalla data di entrata in vigore della legge provinciale 6 dicembre 1980, n. 33, all'art. 30 della legge stessa sono aggiunti i seguenti nuovi commi:

«All'acquisizione di nuovi beni immobili che si rendano necessari per le esigenze del servizio sanitario provinciale, come pure all'acquisizione di beni mobili occorrenti per l'esercizio delle funzioni non delegate ai sensi dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, provvede la provincia. Detti beni sono soggetti a vincolo di destinazione secondo quanto previsto dal precedente quarto comma.

All'esecuzione delle opere e dei lavori occorrenti per la costruzione, l'adattamento, la ristrutturazione e la trasformazione di beni immobili destinati alle esigenze del servizio sanitario provinciale, la provincia può provvedere avvalendosi dell'Unità sanitaria locale alla quale è stato assegnato in uso il bene cui le opere o i lavori si riferiscono, attribuendo alla stessa il relativo finanziamento. Resta ferma la competenza dei comprensori e dei comuni per le opere e i lavori afferenti i beni immobili di cui gli enti stessi mantengono la proprietà a norma del quinto comma del presente articolo.».

Art. 7.

Modificazioni alla legge provinciale concernente: «Disposizioni concernenti i compensi spettanti ai componenti di commissioni, consigli e comitati».

1. L'efficacia delle disposizioni recate dai commi due e tre dell'art. 7 della legge provinciale 1° settembre 1986, n. 27, è prorogata di ulteriori dodici mesi a decorrere dal 1° luglio 1987

Art. 8.

Piano annuale delle agevolazioni per il settore commerciale per il 1988

1. In attesa dell'approvazione dei piani di cui agli articoli 6 e 61 della legge provinciale 22 dicembre 1983, n. 46, la giunta provinciale approva un piano annuale delle agevolazioni per il settore commerciale per la concessione dei contributi previsti dall'art. 63 della medesima legge provinciale, con riferimento alle domande presentate entro il 31 dicembre 1987, ai sensi dell'art. 78 della medesima legge provinciale n. 46, modificata dall'art. 6 della legge provinciale 19 agosto 1985, n. 13.

2. Il piano deve contenere le indicazioni di cui al comma due dell'art. 10 della legge provinciale 20 gennaio 1987, n. 3.

Art. 9.

Modificazioni alla legge provinciale concernente: «Disciplina degli interventi provinciali in materia di edilizia abitativa»

1. Alla legge provinciale 6 giugno 1983, n. 16 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti ulteriori modificazioni:

all'art. 21, comma primo, le parole «la giunta provinciale determina annualmente limiti massimi di reddito complessivo ai fini dell'ammissibilità delle domande per l'assegnazione degli alloggi» sono sostituite dalle parole «la giunta provinciale fissa annualmente i limiti massimi di reddito ai fini dell'ammissibilità delle domande per l'assegnazione degli alloggi e per la determinazione dei canoni di locazione che saranno stabiliti con i criteri previsti dal regolamento di cui all'articolo 19»;

all'art. 21, comma secondo, le parole «o a periodi inferiori qualora in uno o più anni del triennio non vi siano stati redditi imponibili» sono soppresse;

all'art. 37, dopo il comma secondo è aggiunto il seguente nuovo comma:

«3. Non sono ammessi a contributo interventi per i quali si verifichi il trasferimento della proprietà tra parenti o affini entro il secondo grado o tra coniugi non separati legalmente»;

all'art. 39, comma primo, lettera c), le parole «o a periodi inferiori qualora in uno o più anni del triennio non vi siano stati redditi imponibili» sono soppresse;

all'art. 39, comma quinto, il terzo trattino è soppresso;

all'art. 50, comma primo, fra le parole «per la costruzione» e le parole «di alloggi», sono inserite le parole «, il risanamento di edifici di loro proprietà o l'acquisto-risanamento»;

all'art. 50, è aggiunto il seguente nuovo comma:

«2. Gli interventi di risanamento e di acquisto-risanamento di cui al comma precedente, possono essere concessi a condizione che:

gli immobili siano stati costruiti da almeno 30 anni alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande e non siano occupati;

non siano state pronunciate ordinanze o sentenze esecutive o conciliazioni giudiziarie di sfratto nel biennio precedente l'anno di presentazione della domanda a carico degli inquilini occupanti gli alloggi compresi nell'immobile per il quale l'intervento viene richiesto».

all'art. 67, dopo il comma secondo è aggiunto il seguente nuovo comma:

«3. Non sono ammessi a contributo interventi per i quali si verifichi il trasferimento della proprietà tra parenti o affini entro il secondo grado o tra coniugi non separati legalmente».

Art. 10.

Differimento del termine relativo alle anticipazioni alla S.p.A. Ferrovia Elettrica Trento-Malé

1. Il termine del 31 dicembre 1987 previsto al comma secondo dell'art. 15 della legge provinciale 20 gennaio 1987, n. 3, è differito al 31 dicembre 1988.

Art. 11.

Partecipazioni

1. La giunta provinciale è autorizzata a sottoscrivere azioni di nuova emissione della società «Aeroporto Gianni Caproni s.p.A.» di Trento di cui alla legge provinciale 21 aprile 1986, n. 11, fino alla concorrenza dell'importo di L. 300.000.000.

2. Per i fini di cui al comma precedente è autorizzata la spesa di L. 300.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1988.

Art. 12.

Integrazione delle disposizioni finanziarie per la formazione degli strumenti della programmazione comprensoriale

1. L'art. 20 della legge provinciale 16 agosto 1983, n. 26, è sostituito dal seguente:

«Art. 20. (Disposizioni finanziarie per la formazione degli strumenti della programmazione comprensoriale). — 1. Al fine di favorire la formazione degli strumenti della programmazione comprensoriale, i fondi iscritti nel bilancio della provincia ai sensi dell'art. 20 della legge provinciale 7 dicembre 1973, n. 62 e successive modificazioni, sono impiegati dai comprensori per il finanziamento degli oneri derivanti dalla formazione dei programmi di sviluppo comprensoriali e dei relativi progetti, nonché della parte di spesa non diversamente finanziata derivante dalla formazione dei piani comprensoriali e dei relativi piani di attuazione.

2. Al riparto dei fondi provvede la giunta provinciale in relazione all'ammontare dei fabbisogni finanziari di ciascun comprensorio, sentito il comitato per la formulazione dei progetti e dei piani di intervento della provincia di cui all'art. 5 della legge provinciale 10 marzo 1986, n. 7. Per l'assegnazione e l'erogazione delle somme ripartite si applicano le disposizioni previste dagli articoli 62 e 63 del decreto del presidente della giunta provinciale 9 novembre 1981, n. 20-60/leg. con riguardo ai fabbisogni riferiti a periodi stabiliti dalla giunta provinciale.»

Art. 13.

Integrazione di fondi a favore della sezione provinciale della cassa antincendi e dei Corpi dei Vigili del Fuoco volontari

1. Per l'esercizio finanziario 1988 è autorizzata l'integrazione, con fondi provinciali, delle spese per l'esercizio delle funzioni delegate in materia di servizi antincendi, di cui alla legge regionale 2 settembre 1978, n. 17, nelle seguenti misure:

L. 2.450.000.000, di cui L. 1.950.000.000 per il finanziamento di spese correnti e L. 500.000.000 per il finanziamento di spese in conto capitale, per l'assegnazione alla sezione provinciale della cassa regionale antincendi, ai sensi dell'art. 30 della legge regionale 20 agosto 1954, n. 24;

L. 750.000.000 per la concessione di contributi straordinari ai Corpi dei Vigili del Fuoco volontari ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 21 gennaio 1963, n. 2.

Art. 14.

Modificazioni alla legge provinciale concernente:

«Disposizioni in materia di finanza locale per il triennio 1987-1989»

1. Alla legge provinciale 3 settembre 1987, n. 22, sono apportate le seguenti modificazioni:

all'articolo 4, il comma terzo è sostituito dai seguenti nuovi commi:

«3. Per l'anno 1988 l'entità del fondo viene stabilita con le modalità di cui all'art. 1, comma secondo, in modo da assicurare:

a) un'assegnazione a ciascun comune di importo corrispondente alle somme dei trasferimenti corrisposti a valere sul fondo ordinario dell'anno precedente, al netto delle somme attribuite ai sensi dell'art. 4, comma secondo, lettera c), e dei trasferimenti corrisposti sul fondo perequativo dell'anno precedente, considerati nella misura dell'85 per cento;

b) la copertura dei maggiori oneri derivanti dallo stesso contratto per gli anni 1986 e 1987, dedotto l'ammontare degli acconti previsti per gli anni medesimi dall'art. 46 del contratto di lavoro dei dipendenti degli enti locali 1985-1987;

c) la copertura, nel limite dell'85 per cento dei maggiori oneri, di competenza dell'anno 1988, connessi con i nuovi trattamenti economici del personale previsti dal contratto di lavoro dei dipendenti degli enti locali 1985-1987.

3-bis. Per l'anno 1989 l'entità del fondo viene stabilita con le modalità di cui all'art. 1, comma secondo, in modo da assicurare a ciascun comune una assegnazione di importo corrispondente alla somma dei trasferimenti corrisposti a valere sul fondo ordinario dell'anno precedente, dedotta la quota di cui alla lettera b), comma terzo dell'art. 4 e di quelli corrisposti sul fondo perequativo dello stesso anno».

all'articolo 5: il secondo trattino del comma secondo è sostituito dal seguente:

«— limitatamente al 1988, la quota dei maggiori oneri, di competenza dell'anno 1988, connessi con i nuovi trattamenti economici del personale previsti dal contratto di lavoro dei dipendenti degli enti locali 1985-1987, dedotta la quota determinata per i fini di cui alla lettera c) del comma terzo dell'art. 4;»

alla lettera b) del terzo trattino del comma secondo sono aggiunte le seguenti parole:

« , dedotte le quote connesse agli oneri per l'applicazione del contratto di lavoro dei dipendenti degli enti locali 1985-1987;»

all'art. 9, comma nono, le parole «dettate dal presente articolo» sono sostituite dalle seguenti «di cui ai commi tre, cinque, sei, sette e otto».

all'art. 12 sono inseriti i seguenti nuovi commi:

«2-bis. In caso di mancata trasmissione dei dati entro i termini stabiliti per gli esercizi 1988 e 1989, ai sensi del comma secondo dell'art. 11, la giunta provinciale provvede agli adempimenti relativi alle assegnazioni spettanti ai comuni in base alla presente legge, facendo riferimento ai dati comunque in possesso o direttamente acquisiti dai competenti servizi provinciali.

3-bis. L'erogazione delle assegnazioni spettanti ai comuni per gli esercizi 1988 e 1989 a valere sui fondi di cui agli articoli 4, 5, 6 avranno luogo in una o più soluzioni su presentazione di fabbisogni di cassa, in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 6 della legge provinciale 25 febbraio 1985, n. 3, e restano comunque subordinate, ad esclusione di quelle disposte ai sensi del comma secondo dell'art. 15 della legge finanziaria relativa all'anno 1988, alla deliberazione di approvazione del conto consuntivo dell'esercizio di due anni precedente quello cui le assegnazioni si riferiscono.»

2. Le disposizioni di cui ai commi due e quattro dell'art. 9 della legge provinciale 3 settembre 1987, n. 22, come modificato col presente articolo, si applicano con decorrenza dalla data di entrata in vigore della legge medesima e limitatamente ai piani e programmi relativi a periodi con decorrenza dall'esercizio 1987.

Art. 15.

Anmissibilità dei maggiori oneri relativi al contratto di lavoro dei dipendenti degli enti locali 1985-1987

1. La giunta provinciale con proprio provvedimento, sentiti il comitato per la qualificazione della spesa pubblica di cui all'art. 5 della legge provinciale 10 marzo 1986, n. 7, e le rappresentanze dell'A.N.C.I. e dell'U.N.C.E.M., determina i criteri e modalità di computo e di ammissibilità dei maggiori oneri connessi con i nuovi trattamenti

economici del personale previsti dal contratto di lavoro dei dipendenti degli enti locali 1985-1987 in modo da assicurare il riequilibrio delle dotazioni complessive di personale dei comuni e della sua distribuzione nelle diverse qualifiche funzionali tenendo conto:

a) delle caratteristiche socio-demografiche e territoriali dei comuni;

b) dei carichi complessivi del personale utilizzato per la gestione dell'insieme dei servizi comunali, inclusi quelli gestiti in forma diversa da quella diretta.

2. La spesa ammissibile di cui al comma precedente è altresì determinata con riferimento ai costi derivanti dagli istituti contrattuali previsti dal contratto di lavoro 1985-1987 per il personale comunale, ad esclusione di quello relativo a servizi finanziati o ammessi a contribuzione dalla provincia in base a specifiche leggi di intervento settoriale.

Art. 16.

Determinazione dei trasferimenti in materia di finanza locale per l'anno 1988

1. In relazione alle disposizioni di cui all'art. 1, comma secondo della legge provinciale 3 settembre 1987, n. 22, l'entità dei trasferimenti a favore dei comuni per l'esercizio 1988 è determinata nel modo seguente:

a) fondo ordinario, di cui all'art. 4 della legge provinciale 3 settembre 1987, n. 22, L. 107.500.000.000, di cui L. 18.000.000.000 per i fini di cui al comma terzo, lettere b) e c) del medesimo art. 4, come modificato con la presente legge;

b) fondo perequativo, di cui all'art. 5 della legge provinciale 3 settembre 1987, n. 22, L. 9.000.000.000;

c) fondo per l'agevolazione di nuovi investimenti, di cui all'art. 7 della legge provinciale 3 settembre 1987, n. 22, L. 3.000.000.000.

2. La giunta provinciale con proprio provvedimento determina e ripartisce le assegnazioni spettanti ai comuni a valere sul fondo ordinario per l'anno 1988, dedotte le quote del medesimo fondo disposte per i fini di cui all'art. 4, comma terzo, lettere b) e c) della legge provinciale 3 settembre 1987, n. 22, come modificato dalla presente legge, al netto dell'ammontare degli acconti previsti dal comma secondo, lettera c) del predetto art. 4.

3. L'assegnazione delle quote residue spettanti ai comuni a valere sul fondo ordinario è disposta dalla giunta provinciale ai sensi dell'art. 14 e con le modalità di cui all'art. 12 della legge provinciale 3 settembre 1987, n. 22, come modificato con la presente legge. L'erogazione delle medesime assegnazioni è subordinata all'effettiva applicazione, da parte dei comuni, del contratto di lavoro dei dipendenti degli enti locali 1985-1987.

4. Per i fini di cui alle lettere a) e b) del comma primo è autorizzata la spesa di L. 116.500.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1988.

5. Per i fini di cui alla lettera c) del comma primo è autorizzato il limite di impegno di L. 3.000.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1988. Le relative annualità saranno iscritte agli stati di previsione della spesa della Provincia in misura di L. 3.000.000.000 a carico di ciascuno degli esercizi finanziari dal 1988 al 1997.

Art. 17.

Disposizioni per il trasferimento di immobili dalla provincia ai comuni

1. Nell'ambito di una migliore organizzazione sul territorio dell'uso del patrimonio immobiliare della Provincia autonoma di Trento, la giunta provinciale è autorizzata a trasferire, anche a titolo gratuito, in proprietà ai comuni nel cui territorio sono situati su richiesta degli stessi, beni immobili già acquisiti al patrimonio della provincia da oltre cinque anni e per i quali non sia prevista una specifica diretta utilizzazione per scopi di istituto.

2. Il trasferimento sarà effettuato per esclusivi fini di pubblico interesse ed i beni anzidetti non potranno essere alienati dal comune né distolti dalla destinazione che sarà indicata nel provvedimento che ne dispone il passaggio di proprietà, se non previa autorizzazione, in questo ultimo caso, della giunta provinciale.

3. Al cessare dei fini di pubblico interesse del comune, i beni stessi sono riacquisiti al patrimonio della provincia a titolo gratuito e senza alcun indennizzo per eventuali migliorie ed addizionali.

Art. 18.

Modifica alla legge provinciale concernente: «Norme sull'espropriazione per pubblica utilità»

1. Al quinto comma dell'art. 24 della legge provinciale 30 dicembre 1972, n. 31, come sostituito con l'art. 1 della legge provinciale 2 maggio 1983, n. 14, sono soppresse le parole «e si impegna altresì a non effettuare sullo stesso alcun atto di disponibilità né di costituzione di diritti a favore di terzi».

Art. 19.

Modificazioni a leggi provinciali contenenti sanzioni amministrative

1. Per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie disciplinate dalla legislazione provinciale si osservano, per quanto da essa non previsto, le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.

2. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) il nono comma dell'art. 7-bis della legge provinciale 29 novembre 1973, n. 59, introdotto dall'art. 1 della legge provinciale 23 gennaio 1975, n. 15;

b) il terzo comma dell'art. 13 della legge provinciale 8 luglio 1976, n. 18;

c) il terzo comma dell'art. 25 della legge provinciale 4 agosto 1977, n. 15, come modificato dall'art. 10 della legge provinciale 12 ottobre 1978, n. 42;

d) il terzo comma dell'art. 20 della legge provinciale 29 agosto 1977, n. 20;

e) il terzo comma dell'art. 24 della legge provinciale 12 dicembre 1978, n. 60;

f) il quarto comma dell'art. 19 della legge provinciale 22 luglio 1980, n. 22;

g) il quarto comma dell'art. 49 della legge provinciale 16 novembre 1981, n. 23;

h) il terzo comma dell'art. 10 della legge provinciale 27 dicembre 1982, n. 32.

Art. 20.

Copertura degli oneri

1. Alla copertura dell'onere di L. 365.445.000.000 derivante dall'applicazione degli articoli 1, 11, 13 e 16, nonché dell'onere valutato nell'importo di L. 3.255.000.000 derivante dall'applicazione degli articoli 3, 4 e 7, a carico dell'esercizio finanziario 1988, si provvede con una quota pari a complessive L. 368.700.000.000 delle disponibilità finanziarie della provincia derivanti:

dalle minori spese conseguenti alle riduzioni e revoche di stanziamenti disposte, per il medesimo esercizio finanziario, con l'art. 2, per l'importo complessivo di L. 24.532.000.000;

dai fondi disponibili sull'avanzo di amministrazione 1987 per l'importo di L. 230.000.000.000;

da una quota delle maggiori entrate iscritte in bilancio a titolo di devoluzione di tributi erariali, ai sensi dell'art. 78 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, per il restante importo di L. 114.168.000.000.

2. Al complessivo onere valutato nell'importo di lire 422.170.000.000 derivante dall'applicazione degli articoli 1, 3, 7 e 16 per il periodo degli anni 1989 e 1990 si provvede con una quota, di pari importo, delle disponibilità finanziarie derivanti dalle entrate previste nel bilancio pluriennale della provincia.

3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Trento, addì 19 gennaio 1988

ANGELI

Visto p. il commissario del Governo per la provincia: COMPER
88R0230

LEGGE PROVINCIALE 19 gennaio 1988, n. 5.

Bilancio di previsione della provincia autonoma di Trento per l'esercizio finanziario 1988 e bilancio pluriennale 1988-1990.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 4 straordinario del 21 gennaio 1988)

(Omissis).

88R0231

Provincia di Bolzano

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 26 novembre 1987, n. 23.

Regolamento d'esecuzione all'art. 33, lettera b) della legge regionale 20 agosto 1954, n. 24, per la parte concernente l'indennità da corrisponderci ai vigili del fuoco, nel caso di infortuni avvenuti in servizio o per causa di servizio, o di malattie contratte nell'adempimento del servizio.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 8 del 16 febbraio 1988)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Vista la legge regionale 2 settembre 1978, n. 17, concernente l'ordinamento del servizio antincendi e delega delle funzioni alla provincia autonoma di Bolzano;

Visto l'art. 33 della legge regionale 20 agosto 1954, n. 24, il quale prevede, tra l'altro, che l'indennità per invalidità temporanea e permanente da corrispondere ai vigili del fuoco volontari ed alle persone chiamate a prestare la propria opera in base all'art. 26 della stessa legge, viene determinata con regolamento;

In esecuzione della deliberazione della giunta provinciale n. 2295 dell'11 maggio 1987;

Decreta:

È emanato l'allegato regolamento d'attuazione:

Regolamento d'esecuzione all'art. 33, lettera b) della legge regionale 20 agosto 1954, n. 24, per la parte concernente l'indennità da corrisponderci ai vigili del fuoco, nel caso di infortuni avvenuti in servizio o per causa di servizio, o di malattie contratte nell'adempimento del servizio.

È revocato il decreto del presidente della giunta provinciale di Bolzano del 21 agosto 1987, n. 11.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, addì 26 novembre 1987

MAGNAGO

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 gennaio 1988
Registro n. 2, foglio n. 42

REGOLAMENTO D'ESECUZIONE

All'art. 33, lettera b) della legge regionale 20 agosto 1954, n. 24, per la parte concernente l'indennità da corrisponderci ai vigili del fuoco, nel caso di infortuni avvenuti in servizio o per causa di servizio, o di malattie contratte nell'adempimento del servizio.

Art. 1.

1. I vigili del fuoco volontari del servizio antincendi regionale, in quanto regolarmente appartenenti ad un corpo volontario godono, in caso di infortunio avvenuto in servizio o per causa di servizio, o di

servizio, o di malattia contratta nell'adempimento del servizio; delle provvidenze di cui all'art. 33, lettera b) della legge regionale del 20 agosto 1954, n. 24, sul servizio antincendi, nelle misure stabilite dal presente regolamento.

2. Per servizio di istituto ai fini del presente regolamento intendesi qualsiasi intervento o prestazione del personale di servizio antincendi, sia come singoli, sia come reparto a scopo di prevenzione ed estinzione degli incendi e per soccorsi tecnici in genere od in caso di pubbliche calamità; nonché ogni attività ispettiva, di controllo, di sorveglianza, di istruzione, di esercitazione, di manutenzione e di impiego dei beni del corpo, e la partecipazione a convocazioni e raduni comunque preordinati, compreso il tempo occorrente al personale per recarsi al luogo stabilito e per il rientro in sede.

Art. 2.

1. Ai fini assistenziali e previdenziali l'appartenenza al corpo volontario decorre dal momento in cui il direttivo del corpo ha deciso l'assunzione del vigile e cessa all'atto dell'esonero dal servizio a seguito del raggiungimento del limite massimo di età, stabilito dal regolamento comunale, per accettazione delle dimissioni o per licenziamento.

2. Il comandante del corpo comunica al corpo permanente dei vigili del fuoco di Bolzano nome, cognome, data e luogo di nascita di tutti i componenti il corpo, entro dieci giorni dalla loro assunzione, rispettivamente dalla loro cessazione dal servizio.

3. La mancata, ritardata od inesatta comunicazione di cui al comma precedente comportano le responsabilità previste per gli amministratori comunali.

Art. 3.

1. Le persone che prestano la loro opera nel caso di cui all'art. 26 della legge regionale 20 agosto 1954, n. 24, hanno diritto alla corresponsione delle medesime indennità previste per i vigili volontari quando il loro intervento sia avvenuto in seguito a richiesta del sindaco o del comandante. Tale circostanza deve essere comprovata da dichiarazione scritta dal sindaco o dal comandante che ha fatto la richiesta dell'intervento.

Art. 4.

1. Le provvidenze in favore dei vigili del fuoco volontari in casi di infortunio o di malattia sono a completo carico della sezione provinciale di Bolzano della cassa regionale antincendi e sono le seguenti:

- 1) l'indennità giornaliera di inabilità temporanea;
- 2) il rimborso di medicinali e di spese per cure mediche ambulatoriali o a domicilio;
- 3) il pagamento di spese ospedaliere comprese le prestazioni medico-chirurgiche, medicinali e spese di trasporto all'ospedale;
- 4) la fornitura gratuita di apparecchi di protesi;
- 5) la rendita annua di inabilità permanente;
- 6) la rendita annua ai superstiti aventi diritto, nonché l'assegno una volta tanto in favore dei medesimi qualora l'infortunio porti quale conseguenza la morte del vigile.

Art. 5.

1. L'indennità giornaliera è corrisposta a decorrere dal giorno dell'avvenuta inabilità e fino a quando la medesima impedisce all'interessato di riprendere il proprio lavoro. La durata dell'inabilità è comprovata dagli atti e dai certificati di cui all'art. 10. Per l'inabilità temporanea l'indennità è fissata in L. 30.000 giornaliere.

Art. 6.

1. Ai vigili del fuoco volontari in casi di inabilità permanente derivata da infortunio e che riduca l'attitudine al lavoro abituale superiore al dieci per cento, sarà corrisposta con effetto dal giorno successivo a quello della cessazione dell'indennità temporanea, una rendita annua nelle misure stabilite nel successivo articolo. Agli effetti del presente regolamento la perdita completa e per tutta la vita dell'attitudine al lavoro chiamasi inabilità permanente assoluta. Si ha l'inabilità permanente parziale quando l'attitudine al lavoro è diminuita in parte ma essenzialmente e per tutta la vita.

2. Il grado di riduzione permanente dell'attitudine al lavoro, quando la medesima risulta menomata per un fatto precedente od estraneo al servizio antincendi, deve essere rapportato non all'attitudine al lavoro normale, ma a quella ridotta per effetto delle preesistenti inabilità.

Art. 7.

1. La rendita annua per inabilità permanente assoluta o parziale è liquidata in base alle tabelle 1, 2 e 3 allegate al presente regolamento, assumendo come base di calcolo la retribuzione annua di L. 14.000.000.

2. Nei casi di inabilità permanente assoluta conseguente a menomazioni elencate nell'allegata tabella n. 2, nei quali sia indispensabile un'assistenza personale continuativa, la rendita può essere integrata da un assegno mensile di L. 315.000 per tutta la durata di detta assistenza. Non si fa luogo ad integrazioni ogni qual volta l'assistenza personale sia diversamente liquidata a carico della sezione provinciale di Bolzano della cassa regionale antincendi o sia esercitata direttamente o garantita da un altro istituto assicurativo.

3. La rendita è inoltre integrata con quote in ragione di un ventesimo per la moglie e per ciascun figlio aventi i requisiti di cui ai numeri 1 e 2 dell'art. 9.

4. Le quote integrative della rendita seguono le variazioni della rendita e cessano in ogni caso con questa, qualora non siano cessate prima per il decesso della persona per la quale furono costituite o per il raggiungimento del diciottesimo anno per i figli. Per i figli viventi a carico dell'infortunato dette quote sono corrisposte fino al raggiungimento del ventunesimo anno di età, se studenti di scuola media o professionali, e per tutta la durata normale del corso, ma non oltre il ventiseiesimo anno di età, se studenti universitari.

Art. 8.

1. La misura della rendita di inabilità può essere riveduta su richiesta del titolare della rendita o di iniziativa della sezione provinciale di Bolzano della cassa regionale antincendi in caso di diminuzione o di aumento dell'attitudine al lavoro od in genere in seguito a modificazioni nelle condizioni fisiche del titolare della rendita, purché, quando si tratti di peggioramento questo sia derivato dall'infortunio che ha dato luogo alla liquidazione della rendita. La rendita può essere soppressa in caso di recupero dell'attitudine al lavoro in modo da escludere l'indennizzabilità al termine dell'art. 6.

2. La prima revisione della rendita può aver luogo solo dopo trascorso un anno dalla data dell'infortunio o almeno sei mesi dalla costituzione della rendita: ciascuna delle successive revisioni nei primi quattro anni dalla data di costituzione della rendita non può aver luogo a distanza inferiore di un anno dalla precedente.

3. Trascorso il quarto anno dalla data di costituzione della rendita la revisione può aver luogo solo due volte, una alla fine del primo triennio e la seconda alla fine del successivo triennio.

Art. 9.

1. Se l'infortunio ha per conseguenza la morte, spetta a favore dei superstiti sotto indicati una rendita annua corrispondente alle percentuali sotto indicate della retribuzione di cui al primo comma dell'art. 7:

1) il 50% al coniuge superstite sino alla morte o a nuovo matrimonio; in questo secondo caso è corrisposta una somma pari a tre annualità di rendita;

2) il 20% a ciascun figlio legittimo, naturale riconosciuto o riconoscibile e adottivo, fino al raggiungimento del diciottesimo anno di età, e il 40% se si tratta di orfani di entrambi i genitori, e, nel caso di figli adottivi, siano deceduti anche entrambi gli adottanti. Per i figli viventi a carico dell'infortunato al momento del decesso e che non prestino lavoro retribuito, dette quote sono corrisposte fino al raggiungimento del ventunesimo anno di età, se studenti di scuola media o professionale, e per tutta la durata normale del corso, ma non oltre il ventiseiesimo anno d'età, se studenti universitari. Se siano superstiti figli inabili al lavoro, la rendita è loro corrisposta finché dura l'inabilità. Sono compresi tra i superstiti di cui al presente numero, dal giorno della nascita, i figli concepiti alla data dell'infortunio. Salvo prova contraria, si presumono concepiti alla data dell'infortunio, nati entro trecento giorni da tale data;

3) in mancanza di superstiti di cui ai numeri 1) e 2), il 20% a ciascuno degli ascendenti e dei genitori se viventi a carico del defunto e fino alla loro morte;

4) in mancanza di superstiti di cui ai numeri 1) e 2), il 20% a ciascuno dei fratelli e sorelle se conviventi con l'infortunato e a suo carico nei limiti e nelle condizioni stabilite per i figli.

2. La somma delle rendite spettanti ai suddetti superstiti nelle misure a ciascuno come sopra assegnate non può superare l'importo dell'intera retribuzione di cui all'art. 7. Nel caso in cui la somma predetta superi la retribuzione, le singole rendite sono proporzionalmente ridotte entro tale limite. Qualora una o più rendite abbiano in seguito a cessare, le rimanenti sono proporzionalmente reintegrate sino alla concorrenza di detto limite. Nella reintegrazione delle singole rendite non può peraltro superarsi la quota spettante a ciascuno degli aventi diritto ai sensi del comma precedente.

3. Oltre alle rendite di cui sopra è corrisposto una volta tanto un assegno di L. 1.261.000 al coniuge superstite, o, in mancanza, ai figli, o, in mancanza di questi, agli ascendenti, o, in mancanza di quest'ultimi, ai fratelli e sorelle, avente rispettivamente i requisiti di cui ai precedenti numeri 2), 3) e 4). Qualora non esistano i superstiti predetti, l'assegno è corrisposto a chiunque dimostri di aver sostenuto spese in occasione della morte dell'infortunato nella misura corrispondente alla spesa sostenuta, entro il limite dell'importo previsto per i superstiti aventi diritto a rendita.

4. Agli effetti del presente articolo sono equiparati ai figli gli altri discendenti viventi a carico del defunto che siano orfani di ambedue i genitori o figli di genitori inabili al lavoro, gli affiliati e gli esposti regolarmente affidati, e sono equiparati agli ascendenti, gli affilianti e le persone a cui gli esposti sono regolarmente affidati.

Art. 10.

1. Le provvidenze di cui ai numeri 2) e 3) dell'art. 4 del presente regolamento sono concesse per tutta la durata dell'inabilità temporanea. La persona colpita da infortunio deve recarsi subito all'infermeria dell'ospedale o dal medico condotto più vicino per le cure del caso. Entro tre giorni dal verificarsi dell'infortunio o dell'accertamento della malattia, il comandante dovrà trasmettere alla sezione provinciale di Bolzano della cassa regionale antincendi apposita denuncia corredata dal certificato del medico curante (certificato d'inizio malattia); analoga comunicazione dovrà farsi entro tre giorni dalla cessazione della malattia o comunque dal verificarsi delle condizioni fisiche che rendono possibile la ripresa del lavoro. Tali circostanze sono dichiarate dal medico curante (certificato di fine malattia).

2. Qualora l'infortunio o la malattia richiedono l'immediato o successivo ricovero in ospedale, il comandante, nei termini di cui sopra, dovrà trasmettere alla sezione provinciale di Bolzano della cassa regionale antincendi i certificati di ricovero o di dimissione rilasciati dal direttore sanitario dell'ospedale medesimo. Il ricovero in istituti specializzati o di cura dovrà essere autorizzato preventivamente dal presidente del consiglio di amministrazione della sezione provinciale di Bolzano della cassa regionale antincendi, salvo i casi di comprovata urgenza nei quali, a cura del comandante, dovrà essere richiesta l'autorizzazione entro tre giorni dal ricovero.

3. Quando l'infortunio o la malattia riguardano il comandante, gli adempimenti prescritti per questo sono eseguiti dal sindaco.

4. La mancata o ritardata esecuzione degli adempimenti e la infedele compilazione degli atti e certificati di cui al presente articolo comportano per il sindaco, comandante e sanitari le responsabilità previste per gli amministratori e gli impiegati comunali salve restando le eventuali responsabilità penali.

Art. 11.

1. Il consiglio di amministrazione della sezione provinciale di Bolzano della cassa regionale antincendi, ove lo ritenga opportuno, stipula apposite convenzioni con ospedali pubblici ed istituti specializzati o di cura per l'accoglimento dei vigili aventi necessità e diritto di ricovero. Analoghe convenzioni possono essere stipulate con i medici condotti o liberi professionisti per le loro prestazioni. Il consiglio può inoltre nominare uno o più medici di fiducia, scelti al di fuori dei medici condotti e dei liberi professionisti convenzionati, stipulando con i medesimi apposite convenzioni rivolte a fissare il trattamento economico e le norme di servizi tra cui l'obbligo delle visite di controllo nei casi ordinati dal presidente del consiglio e dall'esame tecnico di tutte le pratiche sanitarie concernenti le malattie e gli infortuni dei vigili ai fini della loro liquidazione. Le visite di controllo nonché le cure ordinate dal medico di fiducia sono obbligatorie per l'infermo; in caso di rifiuto, senza giustificato motivo, l'interessato perde il diritto alle provvidenze previste dalla legge e dal presente regolamento.

Art. 12.

1. La prima fornitura delle protesi da lavoro è gratuita e la loro rinnovazione avviene pure gratuitamente su proposta del medico di fiducia, purché l'interessato abbia posto la migliore cura nella buona manutenzione degli apparecchi.

Art. 13.

1. Alle autorizzazioni di ricovero in istituti specializzati o di cura, alle liquidazioni dell'indennità giornaliera di inabilità temporanea, delle spese per medicinali, cure mediche e spedaliere e di trasporto all'ambulatorio o all'ospedale può provvedere, fino a L. 100.000 per singola autorizzazione o rendiconto il presidente del consiglio salvo ratifica nella successiva seduta del consiglio di amministrazione della sezione provinciale di Bolzano della cassa regionale antincendi.

Art. 14.

1. La sezione provinciale di Bolzano della cassa regionale antincendi provvede all'istruttoria delle singole pratiche di infortunio per le decisioni di competenza. Il pagamento delle rendite annuali e relative integrazioni, degli assegni una volta tanto, dei rendiconti ospedalieri, dei compensi ai medici convenzionati, delle indennità o risarcimento danni a terzi, nonché il pagamento delle indennità temporanee, delle spese o rimborso di spese per onorario a medici non convenzionati, medicinali, cure ambulatoriali e di domicilio e per trasporto infermi, è fatto dal tesoriere della cassa direttamente agli aventi diritto.

Art. 15.

1. Le indennità previste dall'art. 33, lettera b) della legge per le persone previste dall'art. 26 sono dovute agli interessati nelle stesse condizioni, misure e durata previste per gli appartenenti al corpo; non verificandosi né infortunio né malattia nell'impiego o per causa dell'impiego la prestazione d'opera e di mezzi è gratuita. Salvo che non vi provvedano istituti assicurativi obbligati a norma delle condizioni di polizza, l'intervento finanziario della sezione provinciale di Bolzano della cassa regionale antincendi previsto dall'art. 33, lettera b) della legge, provvede al risarcimento dei danni prodotti a persone o cose dai mezzi a chiunque appartenenti, impiegati in servizio di istituto.

Art. 16.

1. I vigili del fuoco e le persone di cui all'art. 26 della legge che abbiano simulato un infortunio o una malattia o ne abbiano aggravato le conseguenze o simulato una maggiore gravità, perdono il diritto ad ogni prestazione, ferme restando le pene stabilite dagli articoli 640 e 642 del codice penale.

Art. 17.

1. Nel caso in cui l'appartenente al corpo permanente di Bolzano viene a fruire secondo l'ordinamento che lo riguarda, di un trattamento economico sanitario inferiore a quello spettante in base alle norme del presente regolamento, al personale del corpo volontario, l'eventuale differenza, determinata di caso in caso, è corrisposta a carico della sezione provinciale di Bolzano della cassa regionale antincendi. Da tale beneficio restano esclusi gli interessati che si vengano a trovare nei casi contemplati dagli articoli 11 e 16 del presente regolamento.

TABELLA N. 1

Aliquote percentuali base di retribuzione per il calcolo delle rendite e rendite base annua per ogni mille lire di retribuzione

Grado di inabilità	Aliquota percentuale	Rendita base annua per lire 1.000 di retribuzione annua
11	50,—	55
12	50,20	60
13	50,40	66
14	50,60	71
15	50,80	76
16	51,—	82
17	51,20	87
18	51,40	90

Grado di inabilità	Aliquota percentuale	Rendita base annua per lire 1.000 di retribuzione annua
19	51,60	98
20	51,80	104
21	52,—	109
22	52,20	115
23	52,40	121
24	52,60	126
25	52,80	132
26	53,—	138
27	53,20	144
28	53,40	150
29	53,60	155
30	54,—	162
31	54,50	169
32	55,—	176
33	55,50	183
34	56,—	190
35	56,50	198
36	57,—	205
37	57,50	213
38	58,—	220
39	59,—	230
40	60,—	240
41	61,—	250
42	62,—	260
43	63,—	271
44	64,—	282
45	65,—	292
46	66,—	304
47	67,—	315
48	68,—	328
49	69,—	338
50	70,—	350
51	72,—	367
52	74,—	385
53	76,—	403
54	78,—	421
55	80,—	449
56	82,—	459
57	84,—	479
58	86,—	499
59	88,—	519
60	90,—	540
61	92,—	581
62	94,—	583
63	96,—	605
64	98,—	627
65	100,—	650
66	100,—	660
67	100,—	670
68	100,—	680
69	100,—	690
70	100,—	700
71	100,—	710
72	100,—	720
73	100,—	730
74	100,—	740
75	100,—	750
76	100,—	760
77	100,—	770
78	100,—	780
79	100,—	790
80	100,—	800
81	100,—	810
82	100,—	820
83	100,—	830
84	100,—	840
85	100,—	850
86	100,—	860
87	100,—	870
88	100,—	880
89	100,—	890

Grado di inabilità	Aliquota percentuale	Rendita base annua per lire 1.000 di retribuzione annua
90	100,—	900
91	100,—	910
92	100,—	920
93	100,—	930
94	100,—	940
95	100,—	950
96	100,—	960
97	100,—	970
98	100,—	980
99	100,—	990
100	100,—	1.000

TABELLA N. 2

Tabella delle menomazioni che possono dar luogo all'assegno per l'assistenza personale continuata

- 1) Riduzione dell'acutezza visiva, tale da permettere soltanto il conteggio delle dita alla distanza della visione ordinaria da vicino (30 cm) o più grave;
- 2) Perdita di nove dita delle mani, compresi i due pollici;
- 3) Lesioni del sistema nervoso centrale che abbiano prodotto paralisi flaccida dei due arti inferiori;
- 4) Amputazione bilaterale degli arti inferiori:
 - a) di cui uno sopra il terzo inferiore della coscia e l'altro all'altezza del collo del piede o al di sopra;
 - b) all'altezza del collo del piede o al di sopra, quando sia impossibile l'applicazione di protesi;
- 5) Perdita di una mano e di ambedue i piedi, anche se sia possibile l'applicazione di protesi;
- 6) Perdita di un arto superiore e di un arto inferiore:
 - a) sopra il terzo inferiore, rispettivamente del braccio e della gamba;
 - b) sopra il terzo inferiore, rispettivamente dell'avambraccio e della coscia;
- 7) Alterazione delle facoltà mentali che apportino gravi e profondi perturbamenti alla vita organica e sociale;
- 8) Malattia e infermità che rendono necessaria la continua o quasi continua degenza a letto.

TABELLA N. 3

Tabella delle valutazioni del grado percentuale di inabilità permanente

Sordità completa di un orecchio	11%
Sordità completa bilaterale	50%
Perdita totale della facoltà visiva di un occhio	35%
Perdita di molti denti in modo che risulti gravemente compromessa la funzione masticatoria:	
a) con possibilità di applicazione di protesi efficace	11%
b) senza possibilità di applicazione di protesi efficace	30%
Per la perdita di un testicolo non si corrisponde indennità.	
Perdita di un rene con integrità del rene superstite.	25%
Esiti di frattura della clavicola bene consolidati, senza limitazioni dei movimenti del braccio:	
destro	5%
sinistro	5%
Anchilosi completa dell'articolazione scapolo-omerale con arto in posizione favorevole quando coesiste immobilità della scapola:	
destra	50%
sinistra	40%
Anchilosi completa dell'articolazione scapolo-omerale con arto in posizione favorevole con normale mobilità della scapola:	
destra	40%
sinistra	30%

Perdita del braccio:

a) per disarticolazione scapolo-omerale:	
destro	85%
sinistro	75%
b) per amputazione al terzo superiore:	
destro	80%
sinistro	70%
Perdita del braccio al terzo medio o totale dell'avambraccio:	
destro	75%
sinistro	65%
Perdita dell'avambraccio al terzo medio o perdita della mano:	
perdita della mano:	
destra	70%
sinistra	60%
Perdita di tutte le dita della mano:	
destra	65%
sinistra	55%
Perdita del pollice e del primo metacarpo:	
destro	35%
sinistro	30%
Perdita totale del pollice:	
destro	28%
sinistro	23%
Perdita della falange ungueale del pollice:	
destro	15%
sinistro	12%
Perdita totale dell'indice:	
destro	15%
sinistro	13%
Perdita totale del medio:	
destro	12%
sinistro	12%
Perdita totale dell'anulare:	
destro	8%
sinistro	8%
Perdita totale del mignolo:	
destro	12%
sinistro	12%
Perdita totale della falange ungueale dell'indice:	
destro	7%
sinistro	6%
Perdita della falange ungueale del medio:	
destro	5%
sinistro	5%
Perdita della falange ungueale dell'anulare:	
destro	3%
sinistro	3%
Perdita della falange ungueale del mignolo:	
destro	5%
sinistro	5%
Perdita delle due ultime falangi dell'indice:	
destro	11%
sinistro	9%
Perdita delle due ultime falangi del medio:	
destro	8%
sinistro	8%
Perdita delle due ultime falangi dell'anulare:	
destro	6%
sinistro	6%
Perdita delle due ultime falangi del mignolo:	
destro	8%
sinistro	8%
Anchilosi totale dell'articolazione del gomito: con angolazione tra 110°-75°:	
a) in semipronazione:	
destra	30%
sinistra	25%

b) in pronazione:	
destra	35%
sinistra	30%
c) in supinazione:	
destra	45%
sinistra	40%
d) quando l'anchilosi sia tale da permettere i movimenti di pronosupinazione:	
destra	25%
sinistra	20%
Anchilosi totale dell'articolazione del gomito in flessione massima o quasi:	
destra	55%
sinistra	50%
Anchilosi totale dell'articolazione del gomito in estensione completa o quasi:	
a) in semipronazione:	
destra	40%
sinistra	35%
b) in pronazione:	
destra	45%
sinistra	40%
c) in supinazione:	
destra	55%
sinistra	50%
d) quando l'anchilosi sia totale da permettere i movimenti di pronosupinazione:	
destra	35%
sinistra	30%
Anchilosi completa dell'articolazione radio-carpi in estensione rettilinea:	
destra	15%
sinistra	12%
Se vi è contemporaneamente abolizione dei movimenti di pronosupinazione:	
a) in semipronazione:	
destra	20%
sinistra	15%
b) in pronazione:	
destra	25%
sinistra	20%
c) in supinazione:	
destra	35%
sinistra	30%
Anchilosi completa coxo-femorale con arto in estensione e in posizione favorevole	40%
Perdita totale di una coscia per disarticolazione coxo-femorale e amputazione, che non rende possibile l'applicazione di un apparecchio di protesi	75%
Perdita di una coscia in qualsiasi altro punto	70%
Perdita totale di una gamba o amputazione di essa al terzo superiore, quando non sia possibile l'applicazione di un apparecchio articolato	60%
Perdita di una gamba per amputazione al terzo superiore, quando sia possibile l'applicazione di un apparecchio articolato	55%
Perdita di una gamba al terzo inferiore o di un piede	50%
Perdita dell'avampiede alla linea tarso-metatarsea	25%
Perdita dell'alluce e corrispondente metatarso	16%
Perdita totale del solo alluce	7%

Per la perdita di ogni dito di un piede non si fa luogo ad alcuna indennità, ma ove concorra perdita di più dita ogni dito perduto è valutato il 3%

Anchilosi completa rettilinea del ginocchio 35%

Anchilosi completa tibiotarsica ad angolo retto 15%

Semplice accorciamento di un arto inferiore che superi i tre centimetri e non oltrepassi i cinque centimetri 11%

In caso di accertato mancinismo le percentuali di riduzione dell'attitudine al lavoro stabilite per l'arto superiore destro si intendono applicate all'arto sinistro, e quelle del sinistro al destro.

88R0227

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 21 dicembre 1987, n. 26.

Fissazione della quota base per il minimo vitale e delle quote per l'assistenza per la continuità della vita familiare e della casa con decorrenza 1° gennaio 1988.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige del 2 febbraio 1988)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Visti gli articoli 52 e 54 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.

Vista la legge provinciale 26 ottobre 1973, n. 69, e successive modificazioni, concernente l'assistenza di base in provincia di Bolzano.

Visto il decreto del presidente della giunta provinciale del 12 gennaio 1987, n. 1.

In esecuzione della deliberazione della giunta provinciale n. 6515 del 4 novembre 1987

Decreta:

Art. 1.

La quota base per il calcolo del minimo vitale è fissata in L. 338.000 con decorrenza 1° gennaio 1988 in attuazione di quanto previsto dall'art. 2 comma due del decreto del presidente della giunta provinciale 4 marzo 1980, n. 7.

Art. 2.

Con decorrenza 1° gennaio 1988 l'importo massimo della prestazione mensile per l'assistenza economica per la continuità della vita familiare e della casa, a sensi dell'art. 8 comma cinque del decreto del presidente della giunta provinciale 4 marzo 1980, n. 7, è fissato in L. 4.600 per ora lavorativa e in L. 515.000 come importo massimo per la prestazione mensile.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, addì 21 dicembre 1987

MAGNAGO

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 gennaio 1988, Registro n. 1, foglio n. 197.

88R0228

GIUSEPPE MARZIALE, direttore

FRANCESCO NOCITA, redattore
ALFONSO ANDRIANI, vice redattore

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

- ◇ CHIETI
Libreria MARZOLI
Via B. Spaventa, 18
- ◇ L'AQUILA
Libreria FANTINI
Piazza del Duomo, 59
- ◇ PESCARA
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci
- ◇ TERAMO
Libreria IPOTESI
Via Oberdan, 9

BASILICATA

- ◇ MATERA
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69
- ◇ POTENZA
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

- ◇ CATANZARO
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89
- ◇ COSENZA
Libreria DOMUS
Via Monte Santo
- ◇ CROTONE (Catanzaro)
Ag. Distr. Giornali LORENZANO G.
Via Vittorio Veneto, 11
- ◇ REGGIO CALABRIA
Libreria S. LABATE
Via Giudecca
- ◇ SOVERATO (Catanzaro)
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

- ◇ ANGI (Salerno)
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goli, 4
- ◇ AVELLINO
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47
- ◇ BENEVENTO
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71
- ◇ CASERTA
Libreria GROCE
Piazza Dante
- ◇ CAVA DEI TIRRENI (Salerno)
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
- ◇ FORIO D'ISCHIA (Napoli)
Libreria MATTERA
- ◇ NOCERA INFERIORE (Salerno)
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51
- ◇ PAGANI (Salerno)
Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE
Piazza Municipio
- ◇ SALERNO
Libreria D'AURIA
Palazzo di Giustizia

EMILIA-ROMAGNA

- ◇ ARGENTA (Ferrara)
Cartolibreria PIROLA MAGGIOLI
di Laura Zagatti
Via Matteotti, 36/B
- ◇ CERVIA (Ravenna)
Ed. Libr. UMILACCHI MARIO
Corso Mazzini, 36
- ◇ FERRARA
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1
- ◇ FORLÌ
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F
- ◇ MODENA
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210
- ◇ PARMA
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo
- ◇ PIACENZA
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160
- ◇ RAVENNA
Libreria MODERNISSIMA
Via C. Ricci, 50
- ◇ REGGIO EMILIA
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B
- ◇ RIMINI (Forlì)
Libreria CAIMI DUE
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

- ◇ GORIZIA
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16
- ◇ PORDENONE
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre
- ◇ TRIESTE
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 15
- ◇ UDINE
Cartolibreria «UNIVERSITAS»
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

- ◇ APRILIA (Latina)
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni
- ◇ FROSINONE
Libreria CATALDI
Piazza Martiri di Vallerotonda, 4
- ◇ LATINA
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30
- ◇ LAVINIO (Roma)
Edicola di CIANFANELLI A & C.
Piazza del Consorzio, 7
- ◇ RIETI
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
- ◇ ROMA
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Soc. MEDIA c/o Chiosco Pretura Roma
Piazzale Clodio
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33
- ◇ SORA (Frosinone)
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28
- ◇ TIVOLI (Roma)
Cartolibreria MANNELLI
di Rosaria Sabetini
Viale Mannelli, 10
- ◇ TUSCANIA (Viterbo)
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste s.n.c.
- ◇ VITERBO
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

- ◇ IMPERIA
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25
 - ◇ LA SPEZIA
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5
 - ◇ SAVONA
Libreria G.B. MONETA
di Schiavi Mario
Via P. Boselli, 8/r
- ## LOMBARDIA
- ◇ ARESE (Milano)
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23
 - ◇ BERGAMO
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74
 - ◇ BRESCIA
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13
 - ◇ COMO
Libreria NANI
Via Calroli, 14
 - ◇ CREMONA
Ditta I.C.A.
Piazza Gallina, 3
 - ◇ MANTOVA
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Eboli s.n.c.
Corso Umberto I, 32
 - ◇ PAVIA
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C
 - ◇ SONDRIO
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14
 - ◇ VARESE
Libreria F.lli VERONI
di Veroni Aldo e C.
Via Robbioni, 5
- ## MARCHE
- ◇ ANCONA
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

- ◇ ASCOLI PICENO
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188
- ◇ MACERATA
Libreria MORICETTA
Piazza Annesione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11
- ◇ PESARO
Libreria MALIPIERO
Corso XI Settembre, 61
- ◇ S. BENEDETTO DEL TRONTO (AP)
Libreria ALBERTINI
Via Giovanni XXIII, 59

MOLISE

- ◇ CAMPOBASSO
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67
- ◇ ISERNIA
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

- ◇ ALESSANDRIA
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31
- ◇ ALBA (Cuneo)
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19
- ◇ ASTI
Ditta I.C.A.
Via De Rolandis
- ◇ BIELLA (VerCELLI)
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6
- ◇ CUNEO
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10
- ◇ NOVARA
GALLERIA DEL LIBRO
Corso Garibaldi, 10
- ◇ TORINO
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20
- ◇ VERCELLI
Ditta I.C.A.
Via G. Ferraris, 73

PUGLIA

- ◇ ALTAMURA (Bari)
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65
- ◇ BARI
Libreria ATHENA
Via M. di Montrone, 86
Libreria FRANCO MILELLA
Viale della Repubblica, 16/B
Libreria LATERZA e LAVIOSA
Via Crisauzio, 16
- ◇ BRINDISI
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
- ◇ FOGGIA
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21
- ◇ LECCE
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30
- ◇ MANFREDONIA (Foggia)
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126
- ◇ TARANTO
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

- ◇ ALGHERO (Sassari)
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65
- ◇ CAGLIARI
Libreria DESSI
Corso V. Emanuele, 30/32
- ◇ NUGRO
Libreria Centro didattico NOVECENTO
Via Manzoni, 35
- ◇ ORISTANO
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70
- ◇ SASSARI
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

- ◇ AGRIGENTO
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16
- ◇ CALTANISSETTA
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36
- ◇ CATANIA
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62

- Libreria GARGIULO
Via F. Pisci, 56/53
Libreria LA PAGLIA
Via Etna, 303/395
- ◇ ENNA
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele
- ◇ FAVARA (Agrigento)
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60
- ◇ MESSINA
Libreria O.S.P.E.
Piazza Caroli, isol. 221
- ◇ PALERMO
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16
- ◇ RAGUSA
Centro didattico IBLEO
Via G. Matteotti, 54
- ◇ SIRACUSA
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22
- ◇ TRAPANI
Libreria GALLI
Via Manzoni, 30

TOSCANA

- ◇ AREZZO
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42
- ◇ GROSSETO
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9
- ◇ LIVORNO
Editore BELFORTE
Via Grande, 91
- ◇ LUCCA
Libreria BARONI
Via Fillungo, 43
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9
- ◇ MASSA
Libreria VORTUS
Galleria L. Da Vinci, 27
- ◇ PISA
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13
- ◇ PISTOIA
Libreria TURELLI
Via Macalò, 37
- ◇ SIENA
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

- ◇ BOLZANO
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6
- ◇ TRENTO
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

- ◇ FOLIGNO (Perugia)
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43
- ◇ PERUGIA
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
- ◇ TERNI
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

- ◇ AOSTA
Libreria MINERVA
Via dei Tillier, 34

VENETO

- ◇ DELL'UNO
Libreria BENETTA
Piazza dei Martiri, 37
- ◇ PADOVA
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17
- ◇ ROVIGO
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
- ◇ TREVISO
Libreria CANOVA
Via Calmaggiora, 31
- ◇ VENEZIA
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511
- ◇ VERONA
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5
- ◇ VICENZA
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma piazza G. Verdi, 10;

— presso le Concessionarie speciali di:

BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza del Tribunale, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. S.r.l., via Roma, 80;

— presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1988

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli Indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:		
- annuale	L.	220.000
- semestrale	L.	120.000
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
- annuale	L.	28.000
- semestrale	L.	17.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità Europee:		
- annuale	L.	105.000
- semestrale	L.	58.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
- annuale	L.	28.000
- semestrale	L.	17.000
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
- annuale	L.	100.000
- semestrale	L.	60.000
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:		
- annuale	L.	375.000
- semestrale	L.	205.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta ufficiale parte prima prescelto con la somma di L. 25.000, si avrà diritto a ricevere l'indice annuale cronologico per materie 1988.

Prezzo di vendita di un fascicolo della serie generale	L.	800
Prezzo di vendita di un fascicolo delle serie speciali ogni 16 pagine o frazione	L.	800
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	800
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	800

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	60.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	800

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	34.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	3.400

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES (Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

	Prezzi di vendita	
	Italia	Estero
Invio settimanale N. 6 microfiches contenente 6 numeri di Gazzetta ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000	6.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	120.000
Abbonamento semestrale	L.	65.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	800

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato: telefoni nn. (06) 85082149 - 85082221